SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 257

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 2 novembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 ottobre 2002, n. **243.**

Regolamento concernente la modifica delle dotazioni organiche della carriera prefettizia, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito nella legge 2 luglio 2002, n. 133.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 7 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito nella legge 2 luglio 2002, n. 133, che prevede la possibilità di modificare le dotazioni organiche del ruolo della carriera prefettizia fissate dalla tabella *B* del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

Considerato che l'articolo 7 sopracitato prevede che l'adeguamento dei posti di organico di livello superiore deve essere compensato con una corrispondente riduzione del numero dei posti di livello inferiore, equivalente sul piano finanziario;

Tenuto conto dell'esigenza di modificare le dotazioni organiche delle qualifiche di prefetto e di viceprefetto al fine di adeguare i posti di organico di ciascuna qualifica a specifiche esigenze connesse anche alla compiuta attuazione della riforma della carriera e all'organizzazione degli Uffici del Ministero dell'interno;

Ritenuto pertanto di dover procedere contestualmente alla riduzione della dotazione organica della qualifica di viceprefetto aggiunto nei limiti della dotazione organica complessiva;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 settembre 2002;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A D O T T A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Le dotazioni organiche delle qualifiche di prefetto e di viceprefetto, previste nella tabella *B* allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono incrementate rispettivamente di 10 e di 96 unità.

Art. 2.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito nella legge 2 luglio 2002, n. 133, la dotazione organica della qualifica di viceprefetto aggiunto, prevista nella tabella *B* allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, è ridotta complessivamente di 153 unità.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 ottobre 2002

Il Ministro dell'interno
PISANU

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro per la funzione pubblica
FRATTINI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 71

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 7 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, è riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— Si riporta la tabella *B* del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266):

«Tabella B *(Qualifiche della carriera prefettizia e funzioni conferibili).*

Qualifica	Posti di organico	Funzioni
Prefetto	146	Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, capo di gabinetto del Ministro, capo di dipartimento, titolare dell'ufficio territoriale del Governo nelle sedi capoluogo di regione e nelle altre sedi, capo dell'ufficio legislativo, capo dell'ispettorato generale di amministrazione, sovrintendente ai servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica, vice capo della polizia, vice capo di gabinetto del Ministro, vice capo dell'ufficio legislativo, direttore della scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia, direttore dell'Istituto superiore di polizia, titolare di ufficio di livello dirigenziale generale competente all'esercizio delle funzioni indicate nella tabella *A*, ispettore generale di amministrazione, titolare di incarico speciale
Viceprefetto	535	Vicario del titolare dell'ufficio territoriale del Governo, vice commissario del Governo nelle sedi capoluogo di regione, coordinatore dell'ufficio territoriale del Governo; capo di gabinetto nell'ufficio territoriale del Governo; responsabile nell'ufficio territoriale del Governo delle aree funzionali in materia di: ordine e sicurezza pubblica; raccordo con gli enti locali; consultazioni elettorali; diritti civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero, immigrazione e diritto di asilo; responsabile nell'ufficio territoriale del Governo delle sedi capoluogo di regione delle aree funzionali in materia di: protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico; applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo; affari legali e contenzioso anche ai fini della rappresentanza in giudizio dell'amministrazione; responsabile di area funzionale nell'àmbito dei dipartimenti, degli uffici centrali di livello dirigenziale generale e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro; ispettore generale
Viceprefetto aggiunto	1065	Capo di gabinetto e vice capo di gabinetto nell'ufficio territoriale del Governo; responsabile di area funzionale nell'ufficio territoriale del Governo; responsabile di servizio nelle aree funzionali dei dipartimenti, degli uffici di livello dirigenziale generale e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro; responsabile dell'area degli affari legali e del contenzioso anche ai fini della rappresentanza in giudizio dell'amministrazione
Totale	1746.».	

— Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito nella legge 2 luglio 2002, n. 133 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno):

«Art. 7 *(Disposizioni concernenti il personale prefettizio)*. — 1. Nell'àmbito del ruolo della carriera prefettizia le dotazioni organiche possono essere modificate per esigenze funzionali connesse anche alla compiuta attuazione della riforma dettata dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ed alla organizzazione degli uffici del Ministero dell'interno, a decorrere dal 31 dicembre 2001, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione organica complessiva, con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'adeguamento dei posti in organico di livello superiore deve essere compensato con una corrispondente riduzione del numero dei posti di livello inferiore, equivalente sul piano finanziario.

2. Le disposizioni concernenti la valutazione annuale dei funzionari prefettizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, non trovano applicazione, relativamente a quanto previsto dall'art. 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo, per gli anni 2002-2003; conseguentemente in tali anni continuano ad applicarsi le modalità indicate nell'art. 36, comma 6, del citato decreto legislativo n. 139 del 2000.

2-*bis*. Il comma 1 dell'art. 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, come modificato dal comma 2 dell'art. 4 del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 477, è da intendere nel senso che, fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, tutti i dirigenti generali di pubblica sicurezza destinatari del predetto art. 26 sono collocati in posizione sovrannumeraria da riassorbirsi all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 477 del 2001, pur se inquadrati nella qualifica di prefetto prima di tale data, anche permanendo nell'incarico ricoperto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.».

Nota all'art. 1:

— Per il testo della tabella *B* del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, vedi nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 7 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito nella legge 2 luglio 2002, n. 133, vedi nelle note alle premesse.

02G0276

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 ottobre 2002.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare le attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 27 marzo 2001.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
UFFICIO XIII

Visto il decreto ministeriale in data 27 marzo 2001, con il quale l'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona sono stati autorizzati ad espletare attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona in data 25 settembre 2002, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività, con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute nonché le ordinanze in data 31 gennaio 2000, 26 luglio e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Veneto adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile dell'attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale del 27 marzo 2001, il seguente sanitario: Donataccio dott. Matteo, dirigente medico primo livello della prima chirurgia clinicizzata dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2002

Il dirigente: BALLACCI

02A12614

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Edil Ar.Co. soc. coop. consortile a r.l.», in Ferrandina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorità governativa;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Vista la circolare n. 16/2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che in via transitoria, in attesa che siano resi operativi gli uffici territoriali del Governo, attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di cooperazione a livello territoriale;

Visto il verbale di ispezione del 22 gennaio 2002, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Edil Ar.Co. soc. coop. consortile a r.l.», con sede in Ferrandina, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 11 luglio 2002;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Edil Ar.Co. soc. coop. consortile a r.l.», con sede in Ferrandina, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 10 ottobre 2002

Il direttore provinciale: GURRADO

02A12644

DECRETO 10 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «La Pineta - Piccola soc. coop. a r.l.», in Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorità governativa;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Vista la circolare n. 16/2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che in via transitoria, in attesa che siano resi operativi gli uffici territoriali del Governo, attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di cooperazione a livello territoriale;

Visto il verbale di ispezione del 29 gennaio 2002, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «La Pineta - Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Matera, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 11 luglio 2002;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «La Pineta - Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Matera, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 10 ottobre 2002

Il direttore provinciale: GURRADO

02A12645

DECRETO 10 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Primavera Sassi», in Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorità governativa;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Vista la circolare n. 16/2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che in via transitoria, in attesa che siano resi operativi gli uffici territoriali del Governo, attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di cooperazione a livello territoriale;

Visto il verbale di ispezione del 18 marzo 2002, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Primavera Sassi», con sede in Matera, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 11 luglio 2002;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Primavera Sassi», con sede in Matera, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 10 ottobre 2002

Il direttore provinciale: GURRADO

02A12646

DECRETO 24 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «La Nuova Aurora», in Perugia

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Vista la circolare 33/96 del 7 marzo 1996;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale della ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso in data 26 settembre 2002;

Decreta:

La società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «La Nuova Aurora», con sede in Perugia, via Fonti Coperte 17, BUSC. 2365/242378, costituita in data 27 maggio 1989 con atto a rogito del notaio Valentina De Donato.

Perugia, 24 ottobre 2002

Il direttore provinciale: DE VECCHI

02A12690

DECRETO 24 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Rinascita della Valnerina Maltinia Prima», in Cascia, frazione Maltignano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Vista la circolare 33/96 del 7 marzo 1996;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale della ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso in data 26 settembre 2002;

Decreta:

La società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Rinascita della Valnerina Maltinia Prima», con sede in Cascia, frazione Maltignano - B.U.S.C. n. 1771/188831, costituita in data 4 ottobre 1981 con atto a rogito del notaio Ruggero Imbellone di Cascia.

Perugia, 24 ottobre 2002

Il direttore provinciale: DE VECCHI

02A12691

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 17 ottobre 2002.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. «La Casilinella», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 novembre 1985, con cui la S.p.a. «La Casilinella» collegata alla S.p.a. Genghini, con sede in Roma, è posta in amministrazione straordinaria, ed è stato nominato il commissario il prof. Floriano D'Alessandro;

Visto il provvedimento in data 31 ottobre 2001 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del competente tribunale del piano di riparto finale, il bilancio finale di liquidazione e il conto della gestione;

Vista l'istanza in data 18 luglio 2002 con la quale il commissario, comunicando che la cancelleria del competente tribunale ha certificato che non sono state proposte osservazioni al bilancio finale di liquidazione, con rendiconto di gestione e riparto finale, chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. «La Casilinella»;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria S.p.a. «La Casilinella»;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, S.p.a. «La Casilinella», con sede in Roma.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione, nonché alla cancellazione della S.p.a. «La Casilinella» dal registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 17 ottobre 2002

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale del Tesoro
SINISCALCO

02A12615

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 30 settembre 2002.

Attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002, art. 6. (Ordinanza n. 323).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - delegato per la protezione civile, n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002, art. 6;

Atteso che nell'ambito del mandato conferitogli il Commissario governativo deve provvedere, in deroga all'art. 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge 21 gennaio 1994, n. 61, con proprio decreto, entro il 30 ottobre 2002, all'istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente per la regione Sardegna;

Ritenuto di provvedere all'istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente per la regione Sardegna, di cui all'art. 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge 21 gennaio 1994, n. 61;

Ordina:

Art. 1.

Istituzione e natura giuridica dell'Agenzia

1. È istituita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della regione autonoma della Sardegna, di seguito denominata ARPAS, in attuazione dell'art. 3 del decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994.

2. L'ARPAS opera per la tutela, il controllo, il recupero dell'ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva, perseguendo l'obiettivo dell'utilizzo integrato e coordinato delle risorse, al fine di conseguire la massima efficacia nell'individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio per l'uomo e per l'ambiente.

3. L'ARPAS è ente regionale di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione.

Art. 2.

Funzioni dell'Agenzia

1. L'ARPAS svolge le attività tecnico-scientifiche di interesse regionale connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione ambientale attribuite dall'art. 1 del decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e relative a:

a) prevenzione e controllo ambientale con riferimento a:

1) acqua;

2) aria, compreso l'inquinamento acustico ed elettromagnetico negli ambienti di vita;

3) suolo;

4) rifiuti solidi e liquidi;

5) radioattività ambientale;

6) rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni;

b) supporto e assistenza tecnico-scientifica in materia di tutela dell'ambiente, del territorio nonché di prevenzione di rischi ambientali;

c) ricerca di base e applicata;

d) organizzazione e gestione del sistema informativo regionale di monitoraggio ambientale e di altri sistemi di indagine in materia ambientale;

e) formazione e aggiornamento professionale nel settore ambientale ed informazione sullo stato dell'ambiente.

Art. 3.

Attività di prevenzione e controllo

1. Nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, l'ARPAS provvede, in particolare a:

a) effettuare il controllo di fonti e fattori di inquinamento dell'aria, acustico ed elettromagnetico, delle acque e del suolo;

b) effettuare il controllo della qualità dell'aria, del livello sonoro nell'ambiente, della qualità delle acque superficiali e sotterranee e delle acque di balneazione;

c) effettuare i controlli ambientali e le valutazioni dosimetriche relativi alle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e in materia di protezione dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti e dai campi elettromagnetici;

d) effettuare controlli preventivi e periodici su impianti e attività che producono emissioni atmosferiche, idriche, sonore, potenzialmente inquinanti, attinenti ad aspetti di difesa del suolo e alla sicurezza in ambienti di vita;

e) formulare modelli di simulazione per la definizione di modalità di intervento in situazioni critiche, con particolare riferimento ai rischi industriali e ai disastri naturali di origine meteorologica;

f) svolgere funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti in campo ambientale;

g) promuovere l'attuazione della normativa sull'assicurazione di qualità e sulle buone pratiche di laboratorio.

Art. 4.

Attività di supporto e assistenza tecnico-scientifica

1. Nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, l'ARPAS:

a) formula alle autorità amministrative locali, anche in accordo con le indicazioni dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, pareri e proposte concernenti:

1) i criteri e le linee guida per l'applicazione dei limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti, per la definizione degli standard di qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo;

2) le metodiche di rilevamento, campionatura e analisi;

3) il controllo delle operazioni di risanamento e di recupero dell'ambiente, delle aree marine protette, dell'ambiente marino e costiero;

4) l'esercizio delle funzioni inerenti alla promozione delle azioni di risarcimento del danno ambientale;

b) fornisce alla regione, ai comuni, alle province ed alle aziende-USL il supporto tecnico per la predisposizione e l'attivazione di piani e programmi regionali o territoriali per l'elaborazione di normative, per la valutazione e prevenzione del rischio di incidenti rilevanti, per la valutazione d'impatto ambientale e la determinazione del danno ambientale, per la predisposizione di provvedimenti amministrativi e istruttorie, per l'approvazione di progetti e il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale e sanitaria, anche in riferimento a emergenze e rischi di carattere straordinario per l'ambiente e la popolazione nonché per la classificazione degli insediamenti produttivi ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 1994;

c) effettua attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999, e successive modificazioni;

d) formula agli enti pubblici proposte sugli aspetti ambientali riguardanti la produzione energetica, la cogenerazione, il risparmio energetico, le forme alternative di produzione energetica;

e) svolge attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazioni meteoclimatiche e radarmeteorologiche;

f) esegue attività analitiche e di erogazione di ogni altra prestazione in materia di prevenzione e di controllo ambientale richiesta dai comuni, dalle province, dalle aziende-USL e da altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto.

2. L'ARPAS può inoltre fornire altre attività di consulenza o di verifica dell'attuazione di norme di legge in materia di tutela e protezione ambientale e di prevenzione primaria collettiva, richieste dalla regione e dagli enti locali, nonché da altri soggetti pubblici e da privati, secondo le modalità di cui all'art. 10.

Art. 5.

Sistema informativo regionale ambientale

1. Nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, l'ARPAS organizza e gestisce il sistema informativo regionale per il monitoraggio ambientale e le reti di monitoraggio esistenti, anche mediante l'integrazione dei catasti e degli osservatori regionali.

2. Nello svolgimento di tali attività l'ARPAS opera in collaborazione con altri sistemi informativi di livello regionale, con il sistema informativo delle aziende-USL, con il sistema informativo nazionale ambientale (SINA) e con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 6.

Attività di formazione e informazione

1. Nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, l'ARPAS:

a) promuove le attività di formazione, informazione e aggiornamento professionale degli operatori nel settore ambientale;

b) realizza attività di formazione e informazione specifica sulle normative tecniche, sugli standard e sulle metodologie relative a misure, rilievi e analisi, anche al fine di acquisire protocolli operativi uniformi;

c) promuove le attività di educazione ed informazione dei cittadini elaborando e mettendo in atto progetti di divulgazione e informazione finalizzati alla conoscenza dei rischi, delle potenzialità, dei problemi attinenti all'ambiente e alla sua tutela, al controllo dei fattori inquinanti e alle tecnologie e prodotti a minor impatto ambientale.

Art. 7.

Prestazioni a favore di privati

1. L'ARPAS può fornire prestazioni a favore di privati purché tale attività non risulti incompatibile con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività ad essa affidate e comunque subordinatamente all'espletamento dei compiti di istituto. Tale incompatibilità sussiste tutte le volte che il risultato delle analisi si sostanzi in illeciti amministrativi e penali.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza il presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale su proposta a firma congiunta dell'assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente, sentito il direttore generale dell'ARPAS, con proprio decreto individua le tipologie e disciplina l'esercizio delle prestazioni di cui al comma 1, fissando in un apposito tariffario la remunerazione delle stesse.

Art. 8.

Funzioni della regione

1. La regione con deliberazione della giunta regionale, su proposta a firma congiunta dell'assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente, provvede, in particolare, a:

a) definire, nell'ambito degli strumenti di programmazione e pianificazione previsti dalla normativa vigente, gli obiettivi generali delle attività di prevenzione collettiva e controllo ambientale;

b) approvare il programma di attività dell'ARPAS di cui all'art. 22;

c) assicurare il coordinamento e l'integrazione dei diversi soggetti istituzionali operanti nei settori della protezione e del controllo ambientale e della prevenzione primaria collettiva;

d) esercitare il controllo di cui all'art. 24.

Art. 9.

Funzioni dei dipartimenti di prevenzione delle aziende-USL

1. Spettano ai dipartimenti di prevenzione delle aziende-USL, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e secondo l'art. 11, comma 3, lettera *a)*, della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, le funzioni relative a:

a) igiene, sanità pubblica, epidemiologia, medicina scolastica, medicina sportiva, educazione sanitaria, medicina legale;

b) prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;

c) igiene degli alimenti e della nutrizione;

d) igiene urbanistica, edilizia e degli ambienti confinati;

e) sanità animale;

f) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, vendita, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;

g) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

Art. 10.

Coordinamento tra regione, ARPAS e aziende-USL

1. L'ARPAS ed i dipartimenti di prevenzione delle aziende-USL esercitano in modo coordinato ed integrato le funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale sia sanitaria.

2. La giunta regionale, su proposta a firma congiunta dell'assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente, può emanare appositi atti di indirizzo e coordinamento al fine di individuare modalità di collaborazione tra le strutture dell'ARPAS e i dipartimenti di prevenzione delle aziende-USL.

3. Presso ogni provincia sono istituiti, con decreto del presidente della regione, i comitati provinciali di coordinamento, quali organi territoriali dell'ente, al fine di assicurare l'integrazione ed il coordinamento delle attività periferiche dell'ARPAS con i servizi delle rispettive amministrazioni provinciali e comunali e con i dipartimenti di prevenzione delle aziende-USL.

4. Il comitato provinciale di coordinamento ha il compito di:

a) definire proposte relative alle esigenze dei rispettivi ambiti territoriali da presentare al direttore generale dell'ARPAS per l'elaborazione dei programmi annuali di attività del/i dipartimento/i locale/i;

b) richiedere periodiche informazioni sullo svolgimento delle attività programmate e sui risultati conseguiti.

5. Ciascun comitato provinciale di coordinamento è presieduto dal presidente della provincia ed è così composto:

a) dall'assessore provinciale competente in materia sanitaria;

b) dall'assessore provinciale competente in materia ambientale;

c) dal dirigente responsabile dell'assessorato dell'ambiente della provincia;

d) dal/i direttore/i del/i dipartimento/i locale/i dell'ARPAS;

e) dai responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle aziende-USL esistenti nel territorio della provincia;

6. Il comitato provinciale di coordinamento resta in carica per la stessa durata del consiglio provinciale e si riunisce quattro volte l'anno. Il comitato provinciale si dota di un proprio regolamento per la disciplina dello svolgimento delle sedute.

7. In sede di prima attuazione della presente ordinanza, i comitati provinciali si riuniscono entro tre mesi dalla costituzione dell'ARPAS.

Art. 11.

Convenzioni e accordi di programma

1. Nelle materie di cui al presente decreto l'ARPAS, sulla base di accordi di programma e apposite convenzioni, assicura attività di consulenza ed eroga prestazioni tecniche, scientifiche e analitiche di supporto all'esercizio delle funzioni di prevenzione, protezione e controllo ambientali di competenza della regione, delle province, dei comuni, delle comunità montane e dei dipartimenti di prevenzione delle aziende-USL. Le prestazioni effettuate in favore delle aziende-USL sono gratuite.

2. La regione, previa deliberazione della giunta regionale su proposta a firma congiunta dell'assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente, stipula con le province apposite convenzioni nelle quali vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle strutture tecniche periferiche dell'ARPAS da parte delle province stesse. Le convenzioni regolano altresì la dipendenza funzionale delle strutture medesime dalle province, per l'esercizio delle funzioni amministrative, autorizzative e di controllo in materia ambientale attribuite ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Gli accordi di programma e le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 individuano, tra l'altro, gli standard qualitativi e quantitativi, i tempi e i costi delle prestazioni erogate dall'Agenzia, nonché le modalità di pronto intervento nei casi di emergenza ambientale.

Art. 12.

Funzioni degli enti locali

1. Gli enti locali:

a) concorrono alla definizione degli obiettivi generali delle attività di protezione e controllo ambientale di cui all'art. 8, lettera *a)*;

b) esercitano le funzioni di programmazione territoriale e le funzioni amministrative di protezione e controllo loro attribuite dalle leggi;

c) si avvalgono dell'ARPAS per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche e analitiche finalizzate all'espletamento delle funzioni di cui alla lettera *b)*.

Art. 13.

Organi dell'ARPAS

1. Sono organi dell'ARPAS:

a) il direttore generale;

b) il collegio dei revisori.

Art. 14.

Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato con decreto del presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale su proposta a firma congiunta dell'assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente, ed è scelto tra per-

sone in possesso di diploma di laurea e di competenze ed esperienza professionale coerenti con le funzioni da svolgere. In prima attuazione ed in via provvisoria, fino alla nomina del direttore generale, le funzioni dello stesso sono svolte da un Commissario straordinario nominato con decreto del presidente della regione - Commissario governativo ed è scelto tra i dirigenti della regione in possesso dei requisiti per essere nominati direttore generale. Al Commissario straordinario si applicano le previsioni dettate per il direttore generale.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata corrispondente all'efficacia della presente ordinanza ed è a tempo pieno. L'incarico è incompatibile con quello di componente di organi di amministrazione di enti pubblici o privati e con cariche elettive pubbliche; l'incarico è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza.

3. In caso di assenza o impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal più anziano di età fra i direttori delle aree funzionali della struttura centrale dell'ARPAS.

4. Al direttore generale spettano i compensi nella misura stabilita dall'art. 3-*bis*, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 e successive modificazioni; in prima applicazione è attribuito il trattamento economico previsto per la fascia *A* nella deliberazione della giunta regionale n. 27/52 del 7 agosto 2001.

5. Le cause di incompatibilità relative all'incarico del direttore generale sono stabilite in base alle norme che disciplinano l'ordinamento degli enti strumentali della regione.

6. Il direttore generale:

a) attua gli indirizzi strategici per la gestione dell'ARPAS nell'ambito degli obiettivi generali delle attività di prevenzione collettiva, controllo ambientale e coordinamento delle attività di tutela ambientale, sulla base delle direttive della regione;

b) predispone il programma di attività di cui all'art. 22;

c) approva il regolamento di cui all'art. 21;

d) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;

e) verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

f) predispone una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;

g) propone alla giunta regionale i criteri generali da seguirsi nell'individuazione delle tipologie delle prestazioni a favore di privati e nella determinazione delle relative tariffe;

h) è preposto alla gestione operativa dell'ARPAS e risponde della corretta esecuzione degli atti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell'ARPAS.

i) provvede al coordinamento delle strutture centrali e periferiche dell'ARPAS;

l) adotta il regolamento organizzativo, quello contabile ed i tariffari;

m) determina la dotazione di personale dell'ARPAS;

n) adotta un sistema di controllo di gestione.

8. In sede di prima applicazione della presente ordinanza spettano al direttore generale dell'ARPAS i compiti di cui all'art. 26, comma 2.

Art. 15.

Comitato tecnico

1. Il direttore generale, nell'espletamento delle sue funzioni, istituisce e presiede un comitato tecnico composto dai responsabili delle aree funzionali e dai responsabili dei dipartimenti locali di cui all'art. 20.

2. Il comitato tecnico collabora alla predisposizione degli atti secondo le indicazioni del direttore generale ed esprime parere su di essi nelle forme indicate dal regolamento dell'ARPAS.

3. Il comitato tecnico elabora le linee del coordinamento tecnico scientifico per tutti i livelli organizzativi e territoriali dell'ARPAS.

Art. 16.

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri ed è nominato con decreto del presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale su proposta a firma congiunta dell'assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente. In prima attuazione ed in via provvisoria, fino alla nomina da parte della giunta regionale, il collegio è nominato con decreto del presidente della regione - Commissario governativo.

2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

3. Ai revisori si applicano le cause di incompatibilità previste per il direttore generale. Sono inoltre incompatibili il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del direttore generale.

4. Il collegio dura in carica per una durata corrispondente all'efficacia della presente ordinanza.

5. Ai componenti del collegio spetta un'indennità annua lorda pari al 5 per cento degli emolumenti spettanti al direttore generale; al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 10 per cento dell'indennità fissata per gli altri membri.

Art. 17.

Modalità di funzionamento del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori si dota, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo ed all'art. 16 che precede, di un proprio regolamento per la disciplina delle modalità di convocazione e delle norme di funzionamento del collegio stesso.

2. Il presidente del collegio è eletto nella prima seduta a maggioranza dei componenti.

3. Il collegio è convocato anche su richiesta motivata di un solo componente.

4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. Il direttore generale convoca per la prima seduta il collegio dei revisori entro trenta giorni dalla data di costituzione dell'organo.

Art. 18.

Articolazione organizzativa dell'ARPAS

1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge l'ARPAS si articola in:

a) una struttura centrale con valenza regionale;

b) dipartimenti locali con ambito provinciale, salvo diversa previsione del regolamento di cui all'art. 14 che precede. L'organizzazione, le competenze e le modalità di funzionamento dei dipartimenti locali sono pure determinate dal regolamento di cui all'art. 14 che precede.

Art. 19.

Organizzazione della direzione centrale

1. La struttura centrale comprende due aree funzionali denominate:

a) area tecnico-scientifica;

b) area amministrativa.

2. La struttura centrale dell'ARPAS svolge le attività connesse alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio, alla formazione e aggiornamento del personale, al coordinamento tecnico delle attività di carattere unitario nonché le altre attività che saranno previste nel regolamento di cui all'art. 21.

3. L'area tecnico-scientifica provvede alla promozione, programmazione, progettazione e produzione dei servizi connessi alle attività tecnico-scientifiche dell'ARPAS; svolge inoltre le funzioni relative alla promozione ed allo sviluppo della ricerca, alla rilevazione sullo stato della stessa e sull'avanzamento delle tecnologie più innovative per la migliore tutela dell'ambiente; provvede altresì all'organizzazione delle attività di documentazione, di formazione e di aggiornamento del personale, di informazione, sensibilizzazione ed educazione dei cittadini, alla gestione del sistema informativo ambientale regionale, nonché le altre attività che saranno previste nel regolamento di cui all'art. 21.

4. L'area amministrativa svolge le attività connesse alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio, nonché ogni altra attività amministrativa di carattere unitario nonché le altre attività che saranno previste nel regolamento di cui all'art. 21.

5. L'organizzazione, la dotazione organica nonché le modalità di funzionamento e l'ulteriore articolazione delle competenze delle aree funzionali sono stabilite dal regolamento di cui all'art. 21.

6. A ciascuna area è preposto un direttore, nominato dal direttore generale con proprio provvedimento, scelto tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore a sessantasette anni;

b) diploma di laurea:

1) in discipline tecniche o scientifiche, per il direttore dell'area tecnico- scientifica;

2) in discipline giuridiche o economiche, per il direttore dell'area amministrativa;

c) specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale, con esperienza dirigenziale almeno quinquennale, acquisita negli ultimi dieci anni in enti o strutture pubbliche o private di medie o grandi dimensioni.

7. I direttori di area durano in carica quanto il direttore generale.

8. Il rapporto di lavoro dei direttori di area è regolato da contratto di diritto privato, stipulato con il direttore generale.

9. I contenuti del contratto fanno riferimento a quelli stabiliti per i dirigenti degli enti regionali. Il trattamento economico è stabilito in analogia in misura non superiore a quello previsto per i dirigenti con funzioni di direttore generale della regione.

10. Il direttore generale provvede alla risoluzione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dal contratto medesimo.

11. L'incarico di direttore di area comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno e non è compatibile con altre attività professionali e cariche elettive pubbliche; per i dipendenti degli enti pubblici determina il collocamento in aspettativa senza assegni.

Art. 20.

Dipartimenti locali

1. In ogni provincia sono istituiti, come articolazione periferica dell'ARPAS, i dipartimenti locali, dotati di autonomia gestionale nei limiti delle risorse loro assegnate dal direttore generale e articolati in settori tecnici e servizi territoriali cui competono l'espletamento delle attività di laboratorio, tecnico strumentali e delle attività di vigilanza e controllo sul territorio. È fatta salva la possibilità che, come previsto all'art. 18, comma 1, lettera *b)*, il regolamento di cui all'art. 14 preveda la costituzione di dipartimenti locali con ambito territoriale inferiore.

2. Ad ogni dipartimento locale è preposto un direttore nominato dal direttore generale, scelto tra i dipendenti dell'ARPAS:

a) età non superiore a sessantasette anni;

b) diploma di laurea in discipline tecniche o scientifiche;

c) esperienza almeno quinquennale acquisita in enti o strutture pubbliche o private esplicata attraverso la direzione e gestione di strutture tecnico-scientifiche.

3. I direttori dei dipartimenti locali durano in carica quanto il direttore generale.

4. Il rapporto di lavoro dei direttori dei dipartimenti locali è regolato da contratto di diritto privato, stipulato con il direttore generale.

5. I contenuti del contratto fanno riferimento a quelli stabiliti per i dirigenti degli enti regionali. Il trattamento economico è stabilito in analogia in misura non superiore a quello previsto per i dirigenti con funzioni di direttore di servizio della regione.

6. Il direttore generale provvede alla risoluzione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dal contratto medesimo.

7. L'incarico di direttore di dipartimento locale comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno e non è compatibile con altre attività professionali e cariche elettive pubbliche; per i dipendenti degli enti pubblici esso determina il collocamento in aspettativa senza assegni.

Art. 21.

Regolamento

1. Il regolamento dell'ARPAS è adottato dal direttore generale, sentiti i direttori delle aree funzionali di cui all'art. 19.

2. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPAS ed, in particolare, definisce:

a) l'organizzazione e la dotazione organica, nonché le modalità di funzionamento delle articolazioni della direzione centrale e dei dipartimenti locali di cui, rispettivamente, agli articoli 19 e 20;

b) i servizi istituzionali che l'ARPAS assicura alla regione e agli enti locali;

c) le modalità per la prestazione da parte dell'ARPAS di attività tecnico-scientifiche a soggetti pubblici diversi rispetto a quelli previsti dalla lettera *b)*, sulla base di apposite convenzioni, nonché a privati;

d) le modalità di acquisizione di specifiche consulenze professionali;

e) la contabilità dell'ARPAS, individuando anche i criteri per la tenuta di una contabilità di tipo economico.

3. In via transitoria e sino all'adozione del regolamento di cui al comma 1, il regolamento stesso si intende così articolato:

a) l'organizzazione è costituita dalla struttura centrale di cui all'art. 18 la quale, sino all'emanazione del regolamento di cui al comma 1, esercita tutte le funzioni di competenza dell'ARPAS previste nella presente ordinanza e non attribuite al direttore generale. Nelle more della nomina dei responsabili della struttura centrale, le relative funzioni sono esercitate dal direttore generale;

b) la dotazione organica è coincidente con le unità di personale individuato ed assegnato di cui all'art. 27;

c) la contabilità dell'ARPAS viene uniformata a quella delle aziende-USL.

Art. 22.

Programmazione dell'attività

1. L'ARPAS svolge la propria attività sulla base di un programma valido sino al 31 dicembre 2003.

2. Il direttore generale predispone il programma di attività dell'ARPAS, nell'ambito degli obiettivi generali di cui alla lettera *a)*, del comma 1, dell'art. 8 e sulla base delle proposte dei comitati provinciali di coordinamento di cui all'art. 10. Il programma è approvato dalla giunta regionale, su proposta a firma congiunta dell'assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente.

Art. 23.

Gestione economico-finanziaria

1. L'ARPAS è tenuta al pareggio di bilancio.

2. Per la gestione economico-finanziaria si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio, contabilità, attività contrattuale in vigore per le aziende-USL.

Art. 24.

Controllo e vigilanza

1. La giunta regionale, su proposta a firma congiunta dell'assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente, emana direttive circa le attività ispettive ed esercita le funzioni di vigilanza di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994, onde assicurare il buon andamento generale e la regolarità dei procedimenti gestori posti in essere dall'ARPAS. A tal fine il direttore generale dell'ARPAS fornisce alla regione tutti gli atti, le informazioni e i dati richiesti.

2. Si applicano le norme sul controllo di cui alla legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, e successive modifiche e della legge regionale 24 marzo 1997, n. 10, e successive modifiche. Possono, inoltre, essere sottoposti a controllo tutti gli atti individuati con delibera della giunta regionale, su proposta a firma congiunta dell'assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente, per determinati periodi di tempo. L'assessorato della sanità, igiene e assistenza sociale acquisisce il parere sui provvedimenti sottoposti a controllo dell'assessorato della difesa dell'ambiente che deve essere reso entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta; in mancanza di risposta si procede prescindendo da detto parere. I termini previsti per il controllo nella richiamata legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, e successive modifiche e nella

legge regionale 24 marzo 1997, n. 10, e successive modifiche sono raddoppiati. La competenza all'adozione degli atti di controllo è del dirigente del competente servizio dell'assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale.

3. Con successiva ordinanza del presidente della regione - Commissario governativo viene posto a disposizione dell'assessorato della sanità, igiene e assistenza sociale il personale di cui all'art. 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 ritenuto necessario per lo svolgimento dell'attività di controllo.

Art. 25.

Collaborazione con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente, l'Agenzia europea per l'ambiente, l'Università e altri istituti di ricerca.

1. Al fine di agevolare l'espletamento dei propri compiti l'ARPAS stipula appositi accordi con l'Agenzia europea per la protezione dell'ambiente, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente, con altre agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e con enti e istituti di ricerca nazionali ed internazionali, pubblici e privati.

Art. 26.

Costituzione dell'ARPAS

1. Gli organi dell'ARPAS sono nominati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

2. Il direttore generale, entro novanta giorni dalla nomina, provvede:

a) ad una ricognizione che, sulla base di parametri quali la densità di popolazione, la densità di sorgenti inquinanti, la densità di attività produttive ed agricole e la presenza di recettori particolarmente sensibili, permetta di definire gli obiettivi dell'azione di protezione ambientale e di strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale e finanziaria dell'ARPAS;

b) alla ricognizione sentiti i direttori delle aziende-U.S.L.: del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature, delle dotazioni finanziarie e dei rapporti giuridici in essere, dei presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle aziende-USL;

c) alla ricognizione sentiti i legali rappresentanti degli enti interessati delle attrezzature e delle strutture laboratoristiche di controllo della qualità ambientale di proprietà delle province e dei comuni e del relativo personale;

d) alla predisposizione del regolamento di cui all'art. 21.

3. Contestualmente alle nomine di cui al comma 1, la giunta regionale, su proposta a firma congiunta dell'assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente, individua le strutture di supporto al direttore generale per le attività di cui al comma 2.

4. Con successiva ordinanza del presidente della regione - Commissario governativo viene posto a disposizione dell'assessorato della sanità, igiene e assistenza sociale il personale di cui all'art. 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza.

5. L'ARPAS è costituita con la nomina del Commissario straordinario di cui all'art. 14.

Art. 27.

Personale

1. Sono provvisoriamente assegnate all'ARPAS:

a) le dotazioni organiche dei presidi multizonali di prevenzione;

b) le dotazioni organiche dei servizi delle aziende-USL relative al personale adibito alle funzioni ed alle attività, comprese quelle laboratoristiche, di cui all'art. 2, attribuite all'ARPAS; tale assegnazione ricomprende anche i posti, con arrotondamento della somma all'unità, delle frazioni di personale comunque utilizzato per le attività trasferite;

c) la quota della dotazione organica dei servizi amministrativi e tecnici delle aziende-USL sedi dei presidi multizonali di prevenzione, in proporzione alla dotazione trasferita all'ARPAS sul totale della dotazione organica;

d) le dotazioni organiche della regione o di enti regionali, relative al personale adibito prevalentemente alle funzioni ed alle attività di cui all'art. 2 attribuite all'ARPAS;

e) le dotazioni organiche delle province e dei comuni relative al personale adibito prevalentemente, alla data di emanazione della presente ordinanza, alle funzioni ed alle attività di cui all'art. 3 attribuite all'ARPAS.

2. In presenza di inderogabili esigenze altrimenti non soddisfacibili, si provvede con contratti di diritto privato a tempo determinato, previa autorizzazione della giunta regionale.

Art. 28.

Assegnazione di beni

1. Sono provvisoriamente assegnati all'ARPAS:

a) i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei presidi multizonali di prevenzione, nonché i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei servizi delle aziende-USL adibiti all'esercizio delle funzioni e delle attività di cui all'art. 2, attribuite all'ARPAS;

b) le attrezzature di controllo ambientale di proprietà regionale, nonché altri beni mobili ed immobili ed attrezzature della regione o di enti regionali, adibiti all'esercizio delle funzioni e delle attività di cui all'art. 2, attribuite all'ARPAS;

c) i beni, mobili ed immobili, le attrezzature, le strutture laboratoristiche e di monitoraggio delle province e dei comuni, adibiti all'esercizio delle funzioni e delle attività di cui all'art. 2, attribuite all'ARPAS.

Art. 29.

Modalità di assegnazione del personale e dei beni

1. Il presidente della regione, su proposta di concerto dell'assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente, sulla base della ricognizione di cui all'art. 26 effettuata dal direttore generale dell'ARPAS, provvede ad assegnare in via definitiva le dotazioni organiche con il relativo personale in servizio, i beni mobili ed immobili e le attrezzature indicati all'art. 27, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d) e)* e all'art. 28, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*.

2. Con apposita direttiva adottata dalla giunta regionale, su proposta a firma congiunta dell'assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente, saranno dettate disposizioni per garantire il coinvolgimento e salvaguardare l'autonomia degli enti interessati.

3. Gli enti pubblici già titolari delle funzioni e delle attività di cui all'art. 2, attribuite all'ARPAS, continuano in via provvisoria nella gestione amministrativa del personale che dalla data di assegnazione di cui ai commi che precedono viene funzionalmente comandato presso l'ARPAS, nonché nella provvista di beni e servizi e nella manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei beni mobili ed immobili; a tal fine l'ARPAS provvede a disciplinare i rapporti con gli enti interessati, per le prestazioni dei servizi e delle attività mediante la stipula di atti convenzionali.

Art. 30.

Trattamento giuridico ed economico del personale

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 (in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29) il personale assegnato provvisoriamente all'ARPAS, a norma del presente decreto, conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto dell'assegnazione e del trasferimento, compresa l'anzianità maturata, nonché il salario accessorio, secondo la contrattazione decentrata degli enti di provenienza.

2. Ai sensi dell'art. 2-*bis* del decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994, nell'espletamento delle attività di controllo e di vigilanza di cui al presente decreto il personale dell'ARPAS accede agli impianti e alle sedi di attività e richiede i dati, le informazioni e i documenti necessari all'espletamento dei suoi compiti; tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPAS. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica e di controllo. Il direttore generale dell'ARPAS con proprio atto individua il personale che, ai fini dell'espletamento delle attività di istituto, dispone della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria in base alle norme vigenti.

Art. 31.

Dotazioni finanziarie

1. Le entrate dell'ARPAS sono costituite:

a) fino alla determinazione da parte statale della quota del Fondo sanitario nazionale, capitolo prevenzione, che sarà destinata al finanziamento dei controlli ambientali, da una quota del Fondo sanitario regionale, determinata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale.

b) da un contributo annuale di funzionamento attribuito dalla regione per l'espletamento delle attività assegnate all'ARPAS, ai sensi dell'art. 11;

c) da contributi annuali degli enti locali per l'espletamento delle attività assegnate all'ARPAS con le modalità di cui all'art. 11, comma 1;

d) da finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati all'ARPAS dalle province, dai comuni e dalle comunità montane con le modalità di cui all'art. 11, comma 1;

e) da trasferimenti di quota parte del tributo inerente il conferimento dei rifiuti in discarica;

f) da introiti derivanti dall'effettuazione di prestazioni erogate a favore di terzi;

g) da finanziamenti statali e comunitari;

h) da eventuali lasciti o donazioni.

Art. 32.

Norme finali

1. Le funzioni in materia ambientale disciplinate dalla presente ordinanza e già attribuite dalla legislazione regionale al settore dell'igiene pubblica dell'azienda-USL sono svolte dai dipartimenti locali dell'ARPAS territorialmente competenti.

Art. 33.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza si provvederà con successivo provvedimento.

Art. 34.

Norme transitorie

1. Alla data di costituzione dell'ARPAS sono provvisoriamente soppressi i presidi multizonali di prevenzione (PMP) di cui alla legge regionale 20 giugno 1986, n. 34, e fino all'emanazione del decreto di costituzione dell'ARPAS di cui all'art. 27, valgono le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994; nelle more detti presidi proseguono nella loro attività.

Art. 35.

Efficacia

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 la presente ordinanza ha efficacia limitatamente al periodo temporale di vigenza della dichiarazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2003) e fatta salva l'emanazione delle disposizioni legislative concernenti l'istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente per la regione Sardegna di cui all'art. 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, convertito in legge 21 gennaio 1994, n. 61.

Art. 36.

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

2. La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio, 1992, n. 225, e sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 30 settembre 2002

Il commissario governativo: PILI

02A12641

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 2 ottobre 2002.

Bandi per l'affidamento di incarichi di progettazione che fissano termini incongrui per la prestazione. (Determinazione n. 25/2002).

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto e in diritto.

L'Autorità, nell'espletamento dei compiti ad essa demandati dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, ha avuto modo di accertare come le stazioni appaltanti tendano con una certa frequenza a stabilire negli avvisi e nei bandi per l'affidamento di incarichi di progettazione termini estremamente ristretti per l'espletamento della prestazione professionale.

Tali termini appaiono a volte assolutamente incongrui, in relazione al livello di definizione, previsto dall'art. 16 della legge 109/1994, per le diverse fasi progettuali (a volte vengono indicati dieci-quindici giorni per la redazione della progettazione definitiva).

Pur rilevando come nulla venga esplicitamente stabilito al riguardo dalle attuali disposizioni di legge, tuttavia è evidente che detti termini di fatto:

costituiscono una limitazione della partecipazione dei professionisti, stante la estrema difficoltà di produrre in tempi troppo stretti gli elaborati progettuali previsti, contrariamente al principio generale di favorire la massima partecipazione e la concorrenza tra gli stessi;

determinano la redazione di progetti di qualità carente, soprattutto privi di adeguate indagini e rilievi preventivi, e che possono pertanto presentare difficoltà in fase di esecuzione.

Il ricorso a tempi cosi brevi per la redazione della progettazione viene generalmente giustificato dalle stazioni appaltanti con l'urgenza determinatasi per poter accedere ai finanziamenti.

È però da osservare come nella stragrande maggioranza dei casi l'urgenza si determini per effetto di una precedente inerzia dell'amministrazione e, pertanto, deve ritenersi «indotta».

In base a quanto sopra considerato si rileva che:

l'urgenza rappresentata dalle stazioni appaltanti in ordine a bandi per l'affidamento di incarichi di progettazione, che stabiliscono termini oggettivamente ristretti per la prestazione, non può, se non sorretta da motivazioni adeguate e riferite a evenienze concrete e comprovate, giustificare da sola il contrasto evidente di questa scelta con il principio di favorire la massima partecipazione e concorrenza tra i professionisti;

come per le ipotesi di ricorso alla trattativa privata nei casi di finanziamenti per la realizzazione di opere con termini ristretti per l'affidamento (det. n. 18/2002), sussiste la necessità che gli enti finanziatori attuino tutte le iniziative atte a disincentivare il ricorso a procedure di urgenza nell'affidamento della progettazione, anche in relazione ai termini stabiliti per lo svolgimento della prestazione professionale;

è necessario che gli stessi enti effettuino un attento controllo del livello qualitativo dei progetti presentati in termini ristretti e sviluppati per ottenere il finanziamento e non ritengano idonee, in particolare, progettazioni prive di adeguati rilievi ed indagini, la cui mancanza può determinare, in fase di esecuzione, sostanziali modifiche delle previsioni tecniche ed economiche, con conseguenti oneri spesso rilevanti.

Roma, 2 ottobre 2002

Il presidente: GARRI

02A12638

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di alcuni componenti in seno al Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 2002 sono stati nominati alcuni membri in seno al Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena. Il decreto di nomina è stato registrato alla Corte dei conti in data 2 agosto 2002 nel registro n. 10, al foglio n. 47.

02A12651

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 10 ottobre 2002 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Graziano Luigi Triboldi, Console onorario della Repubblica delle Seychelles a Genova.

02A12636

Elevazione dell'Agenzia consolare onoraria in Cuzco (Perù) in vice consolato onorario.

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(*Omissis* ...)

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare onoraria in Cuzco (Perù) è soppressa.

Art. 2.

È istituito in Cuzco un vice consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Lima, con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio del dipartimento di Cuzco.

Il presente verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2002

Il direttore generale per il personale: MARSILI

02A12643

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.16531-XV.J(3548) dell'11 ottobre 2002, gli esplosivi denominati «GEOSTAK g 7.5» e «GEOSTAK g 10», che la Vano Sud S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica in San Vittore del Lazio (Frosinone), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella II categoria - gruppo «B» dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0082, 1.1D.

02A12637

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Autorizzazione alla società Ligabue Catering S.p.a., in Venezia, ad istituire un deposito per la distribuzione dei tabacchi lavorati a provviste di bordo o altre destinazioni esenti.

Con decreto direttoriale n. 04/03185 del 12 settembre 2002 la società Ligabue Catering S.p.a. di Venezia è stata autorizzata ad istituire un deposito, per la distribuzione dei tabacchi lavorati a provviste di bordo o altre destinazioni esenti, in Ravenna, via d'Alaggio, 89, cod. Accisa RAT00001R - con affidamento alla gestione al sig. Antonio Bergamini, nato il 17 marzo 1948 a Venezia.

02A12647

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amphocil»

Estratto decreto n. 440 del 19 settembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Alza Limited UK, con sede in Profile West n. 950 - Great West Road, Brentford Middlesex - Gran Bretagna.

Medicinale: AMPHOCIL.

Confezioni:

«1 flaconcino 50 mg» (sospesa) - A.I.C. n. 029443013;

«10 flaconcini 50 mg» (sospesa) - A.I.C. n. 029443025;

«1 flaconcino 100 mg» (sospesa) - A.I.C. n. 029443037;

«10 flaconcini 100 mg» (sospesa) - A.I.C. n. 029443049.

È ora trasferita alla società: Intermune Europe Limited, con sede in Thames House, Wellington Strett - London (Gran Bretagna).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12582

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isopress»

Estratto decreto n. 453 del 30 settembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Aesculapius Farmaceutici S.r.l., con sede in via Cozzaglio n. 24 - Brescia, con codice fiscale n. 00826170334.

Medicinale: ISOPRESS.

Confezione: «14 compresse» uso orale 100 mg - A.I.C. n. 029468016.

È ora trasferita alla società: Merck Generics Italia S.p.a., con sede in via Aquileia n. 35 - Cinisello Balsamo (Milano), con codice fiscale n. 13179250157.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a medicinale generico con la conseguente variazione della denominazione in:

Medicinale: ATENOLOLO.

Confezione: «14 compresse» uso orale 100 mg, - A.I.C. n. 029468016/G.

Il prezzo delle convezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I lotti del medicinale Isopress, prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinto dal vecchio codice di AIC (029468016), non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12580

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Giasion»

Estratto decreto n. 454 del 30 settembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Zambon Group S.p.a., con sede in via della Chimica n. 9 - Vicenza, con codice fiscale n. 00691950240.

Medicinale: GIASION.

Confezioni:

«600 mg compresse effervescenti» 20 compresse effervescenti - A.I.C. n. 029518026;

«100 mg/5 ml sciroppo» flacone da 150 ml - A.I.C. n. 029518040;

«200 mg granulato per uso orale» 30 buste - A.I.C. n. 029518053;

«200 mg compresse orosolubili» blister 30 compresse - A.I.C. n. 029518065.

È ora trasferita alla società: Zambon Italia S.r.l., con sede in via della Chimica, 9 - Vicenza, con codice fiscale n. 03804220154.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12584

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eudracol»

Estratto decreto n. 457 del 30 settembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l., con sede in strada Solaro n. 75/77, Villa Sayonara - Sanremo (Imperia), con codice fiscale n. 00071020085.

Medicinale: EUDRACOL.

Confezioni:

«400 mg compresse gastroresistenti», 50 compresse gastroresistenti - A.I.C. n. 034254019;

«800 mg compresse gastroresistenti», 24 compresse gastroresistenti - A.I.C. n. 034254021;

«2 g/50 ml sospensione rettale», 7 contenitori monodose da 50 ml - A.I.C. n. 034254033;

«4 g/100 ml sospensione rettale», 7 contenitori monodose da 100 ml - A.I.C. n. 034254045;

«500 mg supposte», 20 supposte - A.I.C. n. 034254058.

È ora trasferita alla società: Pliva Pharma S.p.a., con sede in via Tranquillo Cremona n. 10 - Cinisello Balsamo (Milano), con codice fiscale n. 03227750969.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a medicinale generico con la conseguente variazione della denominazione in:

Medicinale: MESALAZINA.

Confezioni:

«400 mg compresse gastroresistenti», 50 compresse gastroresistenti - A.I.C. n. 034254019/G;

«800 mg compresse gastroresistenti», 24 compresse gastroresistenti - A.I.C. n. 034254021/G;

«2 g/50 ml sospensione rettale», 7 contenitori monodose da 50 ml - A.I.C. n. 034254033/G;

«4 g/100 ml sospensione rettale», 7 contenitori monodose da 100 ml - A.I.C. n. 034254045/G;

«500 mg supposte», 20 supposte - A.I.C. n. 034254058/G.

Il prezzo delle convezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I lotti del medicinale Eudracol, prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. (034254019-021-033-045-058), non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12579

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lidenix»

Estratto decreto n. 467 del 30 settembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Nobel Farmaceutici S.r.l., con sede in via Tiburtina, 1004 - Roma, con codice fiscale 04177861004.

Medicinale: LIDENIX.

Confezioni:

«100 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 035106018;

«100 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine - AIC n. 035106020.

È ora trasferita alla società: Union Health S.r.l., con sede in via Roccamandolfi, 1 - Roma, con codice fiscale n. 06831491003.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in:

Medicinale: Nimesulide.

Confezione:

«100 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 035106018/G;

«100 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine - A.I.C. n. 035106020/G.

Produzione, controllo e confezionamento:

è autorizzata la modifica della produzione, del confezionamento e dei controlli per la confezione «100 mg compresse» 30 compresse da Pulitzer Italiana S.r.l., con sede in via Tiburtina, 1004 - Roma, a Francia Farmaceutici S.r.l., con sede in via dei Pestagalli, 7 - Milano, mentre è confermata per la confezione «100 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine la produzione ed i controlli del prodotto finito presso Fine Foods N.T.M. S.p.a., con sede in via dell'Artigianato, n. 8/10, Brenbate (Bergamo).

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I lotti del medicinale Lidenix, prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. (035106018-020), non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12578

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tozalin»

Estratto decreto n. 470 del 30 settembre 2002

È autorizzata la conversione del medicinale TOZALIN della società Union Health S.r.l., con sede in via Roccamandolfi n. 1 - Roma, con codice fiscale n. 06831491003, a medicinale generico, con conseguente variazione della denominazione in:

Medicinale: CEFAZOLINA.

Confezioni:

«1g polvere e solvente per uso intramuscolare», 1 flacone 1g + 1 fiala solvente 4 ml - A.I.C. n. 032789012/G;

«1g polvere e solvente per uso endovenoso», 1 flacone 1g + 1 fiala solvente 10 ml - A.I.C. n. 032789024/G.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I lotti del medicinale Tozalin, contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. (032789012-024), non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12581

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amoxicillina I.P.F.I.».

Estratto decreto n. 471 del 30 settembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società I.P.F.I. Industria Farmaceutica S.r.l., con sede in via Egadi n. 7 - Milano, con codice fiscale 07512780151.

Medicinale: AMOXICILLINA I.P.F.I.

Confezione A.I.C. N. 032388011 - «1 g compresse» 12 compresse.

È ora trasferita alla società: Union Health S.r.l., con sede in via Roccamandolfi n. 1 - Roma, con codice fiscale n. 06831491003.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in:

medicinale: AMOXICILLINA;

confezione: «1 g compresse» 12 compresse - A.I.C. n. 032388011/G.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art . 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I lotti del medicinale Amoxicillina I.P.F.I., prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dal vecchio codice di A.I.C. (032388011), non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12577

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diurenol»

Estratto decreto n. 472 del 30 settembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede in via Tiburtina n. 1004 - Roma, con codice fiscale n. 08205300588.

Medicinale: DIURENOL.

Confezione: «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 033807013.

È ora trasferita alla società: Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede in via Ciro Menotti, 1/A - Milano, con codice fiscale n. 09674060158.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12583

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Genurin»

Estratto provvedimento n. 551 del 30 settembre 2002

Titolare A.I.C.: Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Civitali n. 1, c.a.p. 20148, Italia, codice fiscale n. 00748210150.

Medicinale: GENURIN.

Variazione A.I.C.: Modifica eccipienti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Principio, attivo invariato.

Eccipienti:

da: lattosio 64,0 mg, carbossimetilamido 10,0 mg, povidone 18,0 mg, talco 5,0 mg, magnesio stearato 3,2 mg, cellulosa microcristallina 30,0 mg, titanio diossido 3,7 mg, ipromellosa 12,5 mg, macrogol 6000 0,9 mg, macrogol 300 1,4 mg;

a: lattosio 64,0 mg, carbossimetilamido 10,0 mg, povidone 18,0 mg, talco 5,0 mg, magnesio stearato 3,2 mg, cellulosa microcristallina 35,6 mg, titanio diossido 3,7 mg, ipromellosa 6,9 mg, macrogol 6000 0,9 mg, macrogol stearato 1,4 mg.

relativamente alla confezione sottoelencata:

«200 mg compresse rivestite» 30 compresse - A.I.C. n. 015521091.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

«200 mg compresse rivestite» 30 compresse varia a: «200 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - A.I.C. n. 015521091.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12576

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Algolider»

Con il decreto n. 800.5/R.M.401/D83 del 14 ottobre 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

Medicinale: ALGOLIDER.

Confezione: 10 supposte 200 mg - A.I.C. n. 028509038.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Laboratorio chimico Garant S.r.l., titolare della specialità.

02A12585

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Jesi

Con decreto interministeriale n. 1258 in data 19 agosto 2002 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa esercito a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'aliquota dell'immobile demaniale denominato «Poligono TSN», sito nel Comune di Jesi (Ancona), riportato nel catasto del comune censuario medesimo, alla partita 1, foglio 72, mappali 174-175 del N.C.T., ed alla partita 1038, foglio 72, mappali 28 sub 1 e 28 sub 2 del N.C.E.U. per una superficie complessiva di mq 759.

02A12639

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione «Fondo pensione complementare per i lavoratori delle imprese industriali ed artigiane edili ed affini - Prevedi», in Roma.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 2002, all'associazione «Fondo pensione complementare per i lavoratori delle imprese industriali ed artigiane edili ed affini - Prevedi», con sede in Roma, via Nomentana 126, è riconosciuta la personalità giuridica.

02A12683

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Accordo interprofessionale per la campagna 2002 per le patate destinate alla trasformazione industriale e disciplinari sulle misure di sostegno al settore pataticolo.

ACCORDO INTERPROFESSIONALE PER LA CAMPAGNA 2002 PER LE PATATE DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE

Il giorno 17 gennaio 2002, nella sede del Ministero per le politiche agricole e forestali, alla presenza dei rappresentanti del Ministero stesso, vista la legge sugli accordi interprofessionali del 16 marzo n. 88 del 1988, tra le Unioni nazionali delle associazioni pataticole Unapa e l'Italpatate da una parte e l'A.I.I.P.A. e A.N.I.C.A.V., in rappresentanza delle industrie di trasformazione dall'altra, con l'assistenza delle organizzazioni agricole professionali (Coldiretti, Confagricoltura, CIA) e alla presenza delle associazioni nazionali di tutela del movimento cooperativo; considerando che nell'attuale scenario internazionale della trasformazione industriale delle patate destinate all'alimentazione umana, per consentire all'agricoltura e all'industria italiana di portarsi ad un livello europeo è di primaria importanza che l'accordo interprofessionale si mantenga nella logica di una programmazione poliennale.

Si conviene:

1) il presente accordo interprofessionale rappresenta la prima annualità del programma triennale 2002/2004, che si propone di incrementare, al termine di tale periodo, i quantitativi di patate avviate alla trasformazione industriale, almeno del 20% rispetto al quantitativo previsto per l'anno 2001;

2) l'obiettivo di trasformazione per la presente campagna è quantificato in 130.000 tonnellate.

3) nell'ottica di una valorizzazione del prodotto nazionale, le associazioni dei produttori di patate si impegnano a fornire alle aziende contraenti, che ne facciano richiesta, tutte le informazioni necessarie a sviluppare un piano di tracciabilità. I dettagli saranno specificati nei contratti fra le parti (allegato 3, art. 6).

Si conviene pertanto:

che il presente accordo per la campagna 2002 è riferito alle patate destinate alla trasformazione industriale, in uscita dai centri di raccolta predisposti per la fornitura all'industria. Le patate oggetto del presente accordo, sono prodotte per la trasformazione industriale. E non semplicemente compravendute, in quanto l'industria si colloca nella fase di trasformazione di un processo produttivo che è iniziato con la semina e terminerà con la commercializzazione di prodotti finiti derivati dalle patate.

Art. 1.

La premessa e gli allegati (1, 2, 3, 4, 5 e 6) costituiscono parte integrante del presente accordo. Le associazioni industriali di categoria stipulano il presente accordo interprofessionale in nome e per conto della aziende di trasformazione ad esse aderenti ed in nome e per conto di quelle aziende non aderenti, ma che avranno loro conferito delega scritta entro il 15 febbraio 2002. Entro il 28 febbraio 2002 la Associazioni industriali di categoria trasmetteranno al MIPAF ed alle Unioni UNAPA ed Italpatate, l'elenco definitivo, parte integrante del presente accordo, delle aziende di trasformazione abilitate a stipulare contratti discendenti dall'accordo medesimo.

Art. 2.

Con il presente accordo le parti convengono che saranno stipulati tra le associazioni dei produttori riconosciute e le imprese acquirenti, contratti di trasformazione per complessive tonnellate 130.000 di patate. La stipula dei contratti avverrà con il sistema della vendita diretta: e utilizzando il modello unico di contratto, parte integrante del presente accordo (allegato 2). I contratti dovranno essere stipulati entro il 31 maggio 2002.

Le due unioni e le associazioni di categoria industriali provvederanno alla successiva verifica della contrattazione entro il 31 luglio 2002.

Qualora dalla verifica della contrattazione risultasse non collocata parte della materia prima oggetto dell'obiettivo nazionale di trasformazione, le parti contraenti provvederanno a prorogare i termini di contrattazione fino al 31 luglio 2002 al fine di conoscere l'andamento stagionale ed evitare errori di valutazione quantitativa.

Art. 3.

Opzione 1 (prezzo al momento della contrattazione)

Tenuto conto dei costi di produzione e dell'andamento di mercato dei prodotti trasformati, le parti contraenti possono concordare il prezzo di cessione delle patate al momento della contrattazione, ad un livello uguale o superiore di un prezzo indicativo di 125,50 euro/tonn, per la fascia A, 111,04 euro/tonn, per la fascia B più eventuale opzione *bonus* e *malus* e 92,96 euro/tonn, per la fascia B1. In questo caso le parti si impegnano a rispettare i contratti sia per i prezzi che per i quantitativi concordati.

Opzione 2 (prezzo al momento della scavatura)

Le parti prendono in considerazione l'andamento di mercato delle patate al momento della scavatura per arrivare a definire il prezzo finale. In questo senso nei contratti si farà riferimento al prezzo indicativo, di cui all'opzione 1 rispetto al quale il prezzo di mercato può risultare superiore od inferiore. A seconda dell'andamento di mercato, per le fasce A, B e B1 si procederà come segue:

se il prezzo di mercato è maggiore del prezzo indicativo, il 50% della differenza tra i due prezzi si aggiungerà al prezzo indicativo;

se il prezzo di mercato è inferiore al prezzo indicativo, il 50% della differenza tra i due prezzi si diminuirà dal prezzo indicativo.

Tuttavia, considerato che il costo di produzione medio è di 82,63 euro/tonn, le parti convengono che se il prezzo di mercato scende sotto tale limite il prezzo di cessione delle patate sarà calcolato sulla base della differenza tra il prezzo indicativo e tale costo di produzione medio. In questo caso il prezzo di cessione per la fascia A non potrà essere inferiore a 103,80 euro/tonn, per la fascia B a 97,10 euro/tonn e per la fascia B1 a 87,80 euro/tonn.

Per la determinazione del prezzo di mercato, le parti faranno riferimento al prezzo di volta in volta individuato dall'osservatorio economico del Centro di documentazione per la patata (CEPA), di cui all'art. 4, entro un periodo di tempo non superiore ad un mese dalla raccolta. Gli eventuali aumenti di prezzo riscontrati determineranno un aumento pari almeno al 50% dell'aumento del prezzo stesso.

Fascia C

Per il prodotto non adatto qualitativamente alle fasce precedenti, ma idoneo all'ottenimento di derivati ad uso alimentazione umana di cui alle norme di qualità della fascia C (allegato 5), il prezzo di cessione viene fissato in 23,24 euro/tonn (Il prodotto utilizzabile con la fascia C non può superare 20% dell'obiettivo di trasformazione nazionale).

Art. 4.

I prezzi definiti all'art. 3 si intendono per merce alla rinfusa franco centro di raccolta. Le parti potranno convenire in contratto che la consegna all'industria sia disciplinata in maniera diversa, restando fermo che qualora vengano resi servizi aggiuntivi preventivamente concordati in contratto questi saranno a carico dell'industria. I pagamenti dovranno essere resi tramite assegni circolari non trasferibili o bonifico bancario.

Art. 5.

Per consentire una corretta determinazione del prezzo da corrispondere ai produttori, in caso di applicazione dell'opzione 2 prevista al precedente articolo, viene conferito l'incarico all'osservatorio economico del CEPA, per la rilevazione settimanale dei prezzi nelle regioni di provenienza dei tuberi da destinare alla lavorazione industriale.

Art. 6.

Nell'ambito delle obbligazioni assunte dai contraenti, nei termini dei calendari di consegna:

La parte acquirente si impegna a:

1) ritirare la totalità del prodotto contrattato, che risponda alle norme di qualità concordate entro i termini pattuiti nel contratto e nel rispetto dei calendari di consegna;

2) pagare per i quantitativi ritirati il prezzo fissato secondo le modalità contrattuali.

La parte agricola si impegna a:

1) consegnare tutto il prodotto contrattato che risponda alle norme di qualità concordate come da allegati 3, 4, 5, entro i termini pattuiti nel contratto.

Art. 7.

Per il prodotto oggetto del presente accordo, sono definite le norme di qualità (allegati 4, 5, 6). Il verificarsi di eventi eccezionali tali da non consentire la consegna o il ritiro del prodotto, dovranno essere comunicati, nel momento in cui questi vengono rilevati alla controparte, con il mezzo scritto più veloce. Le modalità ed i tempi di consegna saranno concordati tra le parti contraenti.

Qualora alla data prevista, concordata secondo le modalità del terzo comma del presente articolo, l'acquirente non ritirasse il prodotto contrattato, o il venditore non consegnasse secondo contratto, la parte venditrice o compratrice potrà fare verificare immediatamente dal collegio arbitrale di cui all'art. 11 i mancati ritiri o consegne.

Nel caso che il collegio arbitrale accertasse l'inadempienza dell'acquirente, oppure l'inadempienza della parte venditrice, alla parte lesa sarà dovuta una somma, a titolo di penale, pari al 10% del prezzo di contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore, derivato da acquisto «in perdita» o in «sostituzione». Per la parte acquirente detto importo costituirà prova certa di pagamento anticipato a valere sul dovuto. Tale penale decade se interviene esplicito accordo tra le parti. Ferme restanti le condizioni sopra indicate, la parte venditrice potrà proporre altre varietà alternative, in accordo con l'acquirente, anche tramite cessione parziale di contratto.

Art. 8.

All'atto della partenza dal centro di raccolta la parte venditrice preleva e certifica un campione rappresentativo della partita. Il controllo del prodotto ricevuto verrà effettuato secondo la seguente prassi:

per le patate entrate in stabilimento fino alle ore 12, il controllo dovrà essere effettuato nel corso della stessa giornata;

per le patate entrate in stabilimento dopo le ore 12, il controllo dovrà essere effettuato entro le ore 12 del giorno successivo.

In caso di non rispondenza alle specifiche qualitative e quantitative previste con l'esclusione di una variazione di percentuale dell'1% in più o in meno sulla quantità indicata nel documento di trasporto, la parte acquirente informa, con il mezzo di comunicazione più rapido, la parte venditrice sull'entità del peso, della tara e della sostanza secca. La parte venditrice deve comunicare entro quattro ore la mancata accettazione dei controlli.

Qualora non fosse stato raggiunto un accordo fra le parti, si procederà ad un ulteriore prelievo ed al controllo, presso lo stabilimento, di un campione in contraddittorio fra le parti stesse, che farà testo per l'esito della controversia in atto e per l'accettazione o meno della merce. Se una partita di prodotto è contestata e le parti non si accordano, la questione è rimessa, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 88 del 1988, entro tre giorni, alla decisione di un perito da richiedersi all'ufficio del delegato nazionale RUCIP. Le spese di perizia saranno a carico della parte perdente.

Art. 9.

Il pagamento del prodotto avviene in un'unica soluzione entro sessanta giorni dalla fatturazione settimanale. Qualora l'acquirente non rispettasse i suddetti termini, sarà dovuto al venditore, per il ritardo, un interesse pari all'0,5% al mese, per tutto il periodo di mora. Il pagamento dell'interesse avverrà contestualmente al saldo comprensivo degli interessi maturati in aggiunta al prezzo convenuto. In fattura andranno evidenziate le quantità, le qualità ed i prezzi relativi alle partite di prodotto consegnate.

Art. 10.

Sono istituiti, obbligatoriamente, centri di raccolta in cui concentrare e controllare fisicamente il prodotto da avviare alla trasformazione; i centri saranno gestiti dalle associazioni dei produttori al di fuori degli impianti industriali. Qualora si tratti di impianti di trasformazione direttamente gestiti da associazioni o cooperative di produttori, tali centri potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti.

Art. 11.

Per la soluzione delle eventuali controversie che possano sorgere durante l'esecuzione dei contratti, le parti, ferme restanti le vigenti disposizioni di legge in materia contrattualistica, possono scegliere di rimettersi al giudizio di un collegio arbitrale. Esso è formato da tre membri dei quali uno è scelto dalla parte industriale, uno dalla parte agricola ed il terzo scelto tra persone di comprovata capacità professionale, comprese nell'elenco disponibile presso le Unioni e l'A.I.I.P.A. Il collegio arbitrale dovrà formulare il su giudizio entro tre mesi dalla richiesta.

Art. 12.

Le industrie di trasformazione corrisponderanno alla associazione di industriali firmataria del presente accordo a cui aderiscono, o a cui hanno dato delega per la firma, la somma di lire 0,75 per chilogrammo di patate, a titolo di assistenza contrattuale. Un pari importo verrà corrisposto dalle industrie di trasformazione, per lo stesso motivo, alle associazioni dei produttori con cui hanno stipulato contratti. La suddetta quota non va portata in detrazione del prezzo di cui all'art. 3.

Art. 13.

Il presente accordo è depositato a cura delle unioni dei produttori pataticoli presso il Ministero per le politiche agricole e forestali, nonché presso gli assessorati all'agricoltura e all'industria delle regioni interessate. I contratti di coltivazione e vendita, saranno depositati a cura dei venditori, entro quindici giorni dalla stipula, presso gli assessorati all'agricoltura delle regioni interessate, presso il MIPAF, e le associazioni industriali di categoria, firmatarie del presente accordo, a cui aderiscono, o a cui hanno dato delega per la firma le industrie acquirenti. Inoltre, saranno inviati all'Unione nazionale a cui aderisce l'associazione di produttori venditrice.

ALLEGATO 1

Elenco delle associazioni, riconosciute ed aderenti ad UNAPA:

Asso.Pa (Bologna);

As.Pro.Pat. (Alessandria);

Asso.Patata (Napoli);

La Sila (Cosenza);

A.P.P.A. (Verona);

A.M.P.P. (L'Aquila);

A.P.P.A.L. (Viterbo);

A.L.Pro.Pat. (Milano);

Asso.Na.Pa. (Napoli).

Associazione tra produttori di patate della provincia di Bari (Bari).

Elenco delle associazioni, riconosciute ed aderenti ad ITALPATATE:

A.P.P.E. (Bologna);

A.A.P.P. (Salerno);

A.P.C. (Napoli);

A.P.P. Centro Italia (Viterbo);

Regina (Caserta);

Silanpatate (Cosenza);

A.P.A.M. (Campobasso);

A.R.P.A.S. (Sardegna).

Elenco delle associazioni, riconosciute e momentaneamente non aderenti ad unioni nazionali: Fucentina (L'Aquila).

Elenco delle associazioni riconosciute entro il 31 maggio 2002.

ALLEGATO 2

Elenco industrie di trasformazione: (verrà fornito entro il 28 febbraio 2002).

ALLEGATO 3

CONTRATTO DI TRASFORMAZIONE PATATE
CAMPAGNA 2002

Data ....

Numero contratto .... codice .... ditta .... tra il legale rappresentante dell'associazione .... con sede amministrativa in .... tel. .... partita IVA .... aderente all'Unione nazionale .... produttore-venditore da una parte e la ditta .... con sede sociale in .... e stabilimento in .... via .... n. .... tel. .... partita I.V.A. ...., che dichiara di essere associata o di designare l'associazione di categoria .... acquirente dall'altra, si conviene quanto segue:

Art. 1.

L'associazione si impegna a consegnare per la campagna 2002/03 tutto il prodotto oggetto del presente contratto.

Tonn .... patate di cui alla fascia *A* all. n. ....
.... Tonn .... patate di cui alla fascia *B* all. n. ....
Tonn .... patate di cui alla fascia *B1* all. n. ....
Tonn .... patate di cui alla fascia *C* all. n. ....

Il prodotto consegnato dovrà corrispondere alle norme di qualità prescritte per le patate destinate alla trasformazione industriale nel rispetto del seguente calendario di consegne:
....
....

L'industria di trasformazione assume l'obbligo:

a) di ritirare tutti i quantitativi di prodotto oggetto del presente contratto, conformi alla normativa di qualità di cui agli allegati 4, 5 e 6;

b) di ritirare il prodotto entro le date convenute: ....
....

Art. 2.

L'associazione di produttori venditrice dovrà collaborare con l'industria acquirente, al fine di arrivare, con l'aiuto tecnico della stessa, al miglior risultato nell'interesse comune. Dovranno essere messi a disposizione dell'acquirente dati riguardanti località, numero di ettari investiti per varietà, relativi alle patate oggetto del presente contratto e l'industria sarà autorizzata a visitare per mezzo dei suoi tecnici, ed in accordo con l'associazione di produttori venditrice, in qualsiasi momento, le colture ed a controllarne lo stato vegetativo e sanitario.

Art. 3.

Il prezzo viene concordato come segue: ....
....

Il prezzo di cui sopra è convenuto per il prodotto reso .... su camion, rinfusa, al netto di IVA, fatto salvo quanto previsto dalle norme di qualità allegate all'accordo.

Art. 4.

La parte venditrice si riserva il diritto di richiedere idonee garanzie fidejussorie o fissare come forma di pagamento quella del bonifico bancario irrevocabile, con valuta a sessanta giorni dalla data della fattura, a carico degli acquirenti nei confronti dei quali esistano elementi probanti (contratti o accordi effettivamente sottoscritti dalle parti) che dimostrino una loro passata inosservanza anche parziale dei pagamenti previsti dalle modalità contrattuali.

Art. 5.

Modalità di pagamento: fatturazione settimanale, sessanta giorni data fattura in un'unica soluzione.

Art. 6.

Condizioni particolari aggiuntive: ....

Le parti concordano che il mancato pagamento dei servizi resi comporta la lesione del prezzo contrattato. Per quanto non altro specificato e previsto dal presente contratto valgono le norme minime stabilite dall'accordo interprofessionale per le patate, stipulato presso il MIPAF il ...., quelle in materia di compravendita regolate dal codice civile, nonché quelle relative alla disciplina fiscale e tributaria.

Art. 7.

Il presente contratto deve essere compilato in ogni sua parte e sarà valido soltanto al momento della firma dell'accordo interprofessionale in sede ministeriale.

p. l'Associazione
....

p. l'Industria
....

ALLEGATO 4

NORME DI QUALITÀ PER PATATE DA INDUSTRIA

Fascia *A*

Prodotto con calibro: da 40 mm a 80 mm.

Destinazione: trasformazione-industriale per l'alimentazione umana (chips).

Varietà: quelle concordate fra le parti e provviste delle caratteristiche sopra riportate, in partite omogenee per varietà.

Caratteristiche organolettiche.

Gusto ed odore tipici delle varietà concordate.

Caratteristiche chimico-fisiche: residuo secco: minimo 21% con oscillazione di più o meno 0,5%.

Per ogni decimo di punto in più oltre il 21,5% e fino ad un massimo di 23,5% (23% fino al 30 giugno): + 1,03 euro per tonn per ogni decimo di punto.

Per partite con sostanza secca inferiore ai limiti qui indicati, si rimanda a possibili eventuali accordi fra acquirente e venditore.

Zuccheri riduttori: da 0 a 1 per mille (metodo test-tape).

Caratteristiche fisiche.

Limiti di accettabilità:

a) patate con calibro diverso dal convenuto: 5% in peso;

b) lesioni meccaniche non più profonde di 3 mm: 3% in peso;

c) patate con macchie sottocutanee che non eccedono 1 cm di diametro e 5 mm di profondità: 5% in peso;

d) lesioni da animali e/o insetti e/o funghi, non più profonde di 3 mm: 2% in peso;

e) scabbia superficiale estesa a più di un quarto della superficie del tubero: 3% in peso;

f) tuberi con guasto: 2% in peso;

g) i tuberi devono essere asciutti in superficie, privi di incrostazioni terrose, esenti da odori e sapori anomali e debbono essere di consistenza compatta;

h) debbono essere rispettate le norme fitosanitarie previste dalla legge;

i) sono esclusi i tuberi rinati, con difetti interni, gelati ed i corpi estranei.

La sommatoria delle tolleranze di cui sopra non deve essere superiore all'8% in peso per ogni partita (3% franchigia fissa a carico dell'acquirente).

Il prodotto che presenta incrostazioni terrose, tali da non consentire la pelatura, va considerato tara. In via sperimentale, per la campagna 2002, a cura delle AP si procederà alla verifica del colore attraverso una prova di friggitura, dal numero dei tuberi per kg intendendo accettabili valori da 7 a 9.

Inoltre si procederà, di comune accordo, alla sperimentazione di nuove varietà adattate alla fascia *A*.

ALLEGATO 5

NORME DI QUALITÀ PER LE PATATE DA INDUSTRIA

Fascia *B*

Prodotto con calibro: inferiore a 45 mm e superiore a 45 mm.

Destinazione: trasformazione industriale per l'alimentazione umana.

Varietà: quelle concordate fra le parti e provviste delle caratteristiche sottoriportate, in partite omogenee per varietà.

Caratteristiche organolettiche.

Gusto ed odori tipici delle varietà concordate.

Caratteristiche fisico-chimiche: residuo secco: minimo 20% con oscillazioni di più o meno di 1% dall'inizio del ritiro al 30 giugno il residuo secco minimo è di 19,5% più o meno 1,0%.

Per ogni decimo di punto in più, oltre il 21% (il 20,5% fino al 30 giugno) e fino ad un massimo del 22% (21,5% fino al 30 giugno): + 0,26 euro per tonn per ogni decimo di punto.

In casi eccezionali dovuti a sfavorevole andamento stagionale, si può accettare anche un residuo secco minimo pari a 20% con oscillazioni in meno di 1,5%.

Per partite con sostanza secca inferiore o superiori ai limiti qui indicati, si rimanda a possibili eventuali accordi fra acquirente e venditore.

Zuccheri riduttori: da 0 a 1 per mille (metodo test-tape).

Caratteristiche fisiche.

Limiti di accettabilità:

a) lesioni meccaniche non più profonde di 3 mm: 3% in peso;

b) patate con macchie sottocutanee che non eccedono 1 cm di diametro e 5 mm di profondità: 5% in peso;

c) lesioni da animali e/o insetti e/o funghi, non più profonde di 3 mm: 2% in peso;

d) scabbia superficiale estesa a più di un quarto della superficie del tubero: 3% in peso;

e) tuberi con guasto: 2% in peso;

f) i tuberi devono essere asciutti in superficie, privi di incrostazioni terrose, esenti da odori e sapori anomali e debbono essere di consistenza compatta;

g) debbono essere rispettate le norme fitosanitarie previste dalla legge;

h) sono esclusi i tuberi rinati, con difetti interni, gelati ed i corpi estranei.

La sommatoria delle tolleranze di cui sopra non deve essere superiore all'8% in peso per ogni partita (3% franchigia fissa a carico dell'acquirente). In alternativa a quanto stabilito nei punti da *a)* ad *e)*, è possibile valutare le partite secondo le seguenti modalità.

Su un campione di 100 tuberi controllati si applica il prezzo base quando sono presenti da 26 a 30 tuberi con qualsiasi macchia.

Sono previsti i seguenti *bonus* e *malus*:

da 00 a 10 tuberi con qualsiasi macchia *bonus* di + 12,91 euro/tonn;

da 11 a 20 tuberi con qualsiasi macchia *bonus* di + 7,75 euro/tonn;

da 21 a 25 tuberi con qualsiasi macchia *bonus* di + 2,58 euro/tonn;

da 26 a 30 tuberi con qualsiasi macchia prezzo base;

da 31 a 35 tuberi con qualsiasi macchia *malus* di – 2,58 euro/tonn;

da 36 a 40 tuberi con qualsiasi macchia *malus* di – 5,16 euro/tonn;

oltre i 40 tuberi macchiati, la partita non è accettabile. Inoltre può essere concordato di pagare il prodotto in funzione del numero dei tuberi presenti in un campione di 10 Kg secondo la seguente tabella:

da 44 a 49 tuberi *bonus* di + 12,91 euro/tonn;

da 50 a 55 tuberi *bonus* di + 10,33 euro/tonn;

da 56 a 60 tuberi *bonus* di + 5,16 euro/tonn;

da 61 a 66 tuberi prezzo base;

da 67 a 71 tuberi *malus* di – 2,58 euro/tonn;

da 72 a 77 tuberi *malus* di – 5,16 euro/tonn.

Per partite con oltre 77 tuberi è previsto l'accordo tra le parti. Il prodotto che presenta incrostazioni terrose, tali da non consentire la pelatura, va considerato tara. Il metodo da seguire per la valutazione delle partite sarà definito al momento della contrattazione.

ALLEGATO 6

NORME DI QUALITÀ PER LE PATATE DA INDUSTRIA

Fascia *C*

Ogni fornitura deve essere costituita da prodotto:

1) della stessa varietà e provenienza, se consegnato sfuso; con l'indicazione della varietà e provenienza dei singoli lotti se consegnato in contenitori;

2) sano, mercantile, asciutto, privo di alterazioni patologiche e di malattie evolutive, nonché di lesioni profonde;

3) con assenza di materiali estranei (zolle, sassi, terra, ecc.);

4) con residuo secco minimo del 19% più o meno 0,5% accertato con metodo idrometico. Per partite con valori inferiori si rimanda a possibili eventuali accordi fra acquirente e venditore, tenendo presente che un punto di sostanza secca corrisponde mediamente all'8/10% di peso;

5) esente da odori e sapori anomali e con residui chimici entro la norma. I limiti di accettabilità dei punti 1), 2), 3) sono così stabiliti:

tuberi di cui al punto 1): 5% in peso;

tuberi di cui al punto 2): 5% in peso;

materiali estranei di cui al punto 3): 3% in peso.

La sommatoria delle tolleranze di cui sopra non deve essere superiore all'8% in peso per ogni partita. La franchigia è fissata al 3%.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PARTE INTEGRANTE DELL'ACCORDO INTERPROFESSIONALE PATATA 2002

Il giorno 17 gennaio 2002 presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, le Unioni nazionali dei produttori di patate UNAPA e ITALPATATE, le Associazioni di categoria degli industriali (AIIPA) e ANICAV con la partecipazione delle organizzazioni professionali Coldiretti, CIA e Confagricoltura, hanno sottoscritto l'accordo interprofessionale per le patate destinate alla trasformazione industriale per la campagna 2002 nel quale viene fissato un obiettivo di trasformazione di 130.000 tonnellate, nei limiti delle quantità ripartite dalle Unioni nazionali tra le associazioni produttori aderenti.

In ordine a quanto sopra e al fine di permettere l'applicazione delle azioni previste dal piano nazionale di intervento nel settore pataticolo ed in particolare le azioni relative all'adeguamento delle infrastrutture, alla razionalizzazione della fase commerciale, al miglioramento tra fase produttiva ed industriale, nonché al potenziamento dell'associazionismo, il MIPAF corrisponderà alle Unioni:

a) Per finanziare le attività delle Associazioni dei produttori e del CEPA:

la somma di € 20,14/ton. per le produzioni situate nel nord Italia e di € 23,24/ton. per le produzioni situate nel centro-sud Italia al fine di garantire l'applicazione dell'accordo per i quantitativi sopra riportati e migliorare le caratteristiche qualitative del prodotto attraverso un'assistenza diretta alla produzione;

la somma di € 8,78/tonn come sostegno ai centri di raccolta e sosta temporanea del prodotto in attesa della consegna all'industria;

la somma di € 0,52/tonn per finanziare l'attività dell'osservatorio economico del Centro di documentazione per la patata (CEPA) prevista all'art. 5 dell'accordo interprofessionale.

Tali contributi saranno versati dalle Unioni alle associazioni dei produttori e al CEPA entro trenta giorni dall'incasso.

b) Per finanziare l'attività delle Unioni:

la somma di € 3,10/tonn per l'attività di contrattazione e per il coordinamento dell'accordo interprofessionale relativo alla cessione di patate alle industrie di trasformazione;

la somma di € 2,07/tonn per l'attività di certificazione di conformità all'accordo nazionale, dei contratti stipulati tra le Associazioni dei produttori e le industrie di trasformazione.

DISCIPLINARE PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO INTERPROFESSIONALE - CAMPAGNA 2002, PER LE PATATE DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE

Art. 1.

Obiettivi di trasformazione e modalità di contrattazione

L'accordo interprofessionale per la campagna 2002 per le patate destinate alla trasformazione industriale, stipulato in data 17 gennaio 2002, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, produce i propri effetti dalla citata data del 17 gennaio 2002, pertanto, per quanti lo hanno sottoscritto, assume valore giuridico e dispone, tra l'altro, le seguenti regole base:

1) il presente accordo interprofessionale rappresenta la prima annualità del programma triennale 2002/2004;

2) l'obiettivo di trasformazione per la presente campagna è quantificato in 130.000 tonnellate;

3) l'istituzione di un fondo nazionale alimentato volontariamente dalla parte agricola e finalizzato alla realizzazione di programmi strategici per il settore;

4) la determinazione ad ogni campagna dei prezzi minimi e di riferimento per le varie «fasce»;

5) le patate oggetto del presente accordo sono prodotte sul territorio nazionale per la trasformazione industriale e non semplicemente compravendute, in quanto l'industria si colloca nella fase di trasformazione di un processo produttivo che è iniziato con la semina e terminerà con la commercializzazione di prodotti finiti derivati dalle patate conferite dai soci e la cui individuazione risulta dalle denunce di produzione sottoscritte dai produttori stessi;

6) il pagamento del prodotto da parte delle imprese acquirenti dovrà avvenire mediante assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario e dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro sessanta giorni dal momento della consegna.

Art. 2.

Centri di raccolta

I centri di raccolta saranno gestiti dalle associazioni di produttori al di fuori degli impianti industriali. Qualora si tratti di impianti di trasformazione direttamente gestiti da associazioni o cooperative di produttori, tali centri potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti.

I centri suddetti debbono essere forniti di bilico possibilmente automatico per le operazioni di pesatura ed opportunamente dislocati in modo da favorire al massimo le operazioni di raccolta ed avvio all'industria del prodotto.

Le associazioni di produttori pataticoli sono incaricate a esercitare nei centri di raccolta le operazioni specificate nel successivo art. 3 e devono notificare alle regioni competenti per territorio, l'ubicazione dei centri di raccolta ed il giorno di apertura.

Art. 3.

Operazioni demandate alle associazioni di produttori

Per le operazioni relative all'attività del centro di raccolta, le associazioni di produttori dovranno istituire apposito registro di carico e scarico, vidimato dalla regione competente per territorio, riportante in entrata, le indicazioni relative alle generalità del socio, alle quantità, alla varietà del prodotto conferito, nonché gli estremi del documento probante del trasporto (d.d.t.).

Le partite di patate, che sono avviate dai centri di raccolta alle industrie trasformatrici e registrate sullo scarico del predetto registro, devono essere accompagnate dal documento di trasporto previsto dalla normativa fiscale vigente (d.d.t.) su cui deve essere obbligatoriamente riportato la varietà e la fascia.

Una copia del documento di trasporto così redatto sarà riscontrata da un responsabile dell'impresa stessa e consegnata al vettore per la restituzione al centro di raccolta.

Art. 4.

Accertamento dei conferimenti e delle trasformazioni

Al fine di verificare il corretto andamento delle contrattazioni e della consegna del prodotto alle industrie utilizzatrici, le regioni interessate istituiranno specifici gruppi di accertamento incaricati di esercitare, nel corso della campagna, con cadenza da valutarsi a seconda delle esigenze locali per singole regioni e per le necessità che riterranno opportune, presso le imprese di trasformazione e i centri di raccolta, gli opportuni controlli sul conferimento della materia prima e su ogni altra attività connessa alla contrattazione *de quo* ed alla relativa trasformazione.

Allo scopo di favorire l'attività di controllo da parte degli organismi regionali, le industrie dovranno istituire un registro sul quale saranno annotati i quantitativi di prodotto acquistato nonché i quantitativi di prodotto finito ottenuto.

Le risultanze degli accertamenti effettuati dagli organismi regionali nei centri di raccolta dovranno essere trasmesse al MIPAF e alle Associazioni dei produttori interessate, da parte delle regioni competenti, entro trenta giorni dalla chiusura dei centri.

Gli organismi regionali dovranno accertare il quantitativo di patate entrate nelle varie industrie di trasformazione nonché la tipologia ed il quantitativo del prodotto ottenuto da tale trasformazione e trasmettere entra trenta giorni dall'avvenuta trasformazione, al MIPAF ed alle associazioni di produttori interessate, i risultati degli accertamenti. Nel caso in cui la Regione non dovesse espletare la suddetta verifica entro quindici giorni dalla richiesta, l'Associazione potrà far svolgere il controllo da un tecnico iscritto all'Albo.

Le singole imprese di trasformazione informeranno, almeno dieci giorni prima dell'inizio della trasformazione, gli assessorati dell'agricoltura competenti per territorio.

I verbali di accertamento redatti dalle Regioni devono contenere anche le indicazioni relative al centro di raccolta (ubicazione, tipo di pesa a bilico, notifiche delle associazioni), della tenuta dei registri previsti dal presente disciplinare per le associazioni e le industrie di trasformazione.

Tali risultanze sono necessarie al fine dell'erogazione del contributo spettante alle associazioni dei produttori.

Art. 5.

Contratti

I contratti devono essere stipulati utilizzando il modello unico di contratto, parte integrante dell'accordo interprofessionale e debbono prevedere la vendita diretta del prodotto, dalle associazioni dei produttori alle industrie di trasformazione.

Sono oggetto degli aiuti solo i contratti stipulati entro i termini previsti dall'accordo interprofessionale, che riguardano le associazioni dei produttori come risulta dal prospetto allegato all'accordo medesimo.

Copie dei contratti e delle eventuali cessioni dovranno essere inviate, a cura delle associazioni venditrici, agli assessorati regionali competenti per territorio, alle associazioni nazionali di categoria delle aziende di trasformazione, sia privati che cooperative, alle Unioni nazionali riconosciute dei produttori.

Art. 6.

Dichiarazione delle associazioni dei produttori

Le associazioni dei produttori dovranno comunicare alle Unioni di appartenenza, con cadenza mensile, i quantitativi di patate suddivisi per fascia di qualità, consegnati ad ogni singola industria.

Inoltre le medesime associazioni dovranno inviare, a fine campagna, al MIPAF tramite le Unioni nazionali di appartenenza, una dichiarazione sostitutiva di notorietà, firmata dal legale rappresentante, che attesti il pagamento dei prezzi di cui all'art. 3 dell'accordo interprofessionale ai propri associati.

Art. 7.

Contenuto della domanda di concessione del contributo

A fine campagna, dopo il completamento delle operazioni di trasformazione relative ai contratti con le industrie, le Unioni nazionali devono presentare al MIPAF, per conto delle proprie associazioni, la domanda di contributo corredata dai seguenti documenti:

a) prospetto riepilogativo dell'aiuto, compilato sulla base di quanto stabilito dal protocollo aggiuntivo all'accordo interprofessionale;

b) certificazione antimafia richiesta nei tempi e nei modi previsti per legge a cura degli interessati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998;

c) certificato con il quale l'Unione attesta l'avvenuto pagamento del prezzo di cui all'art. 3 dall'associazione dei produttori ai propri associati;

d) dichiarazione resa congiuntamente dalle due unioni, con la quale si attesta che il prodotto contrattato di fascia *C* non ha superato il 20% dell'obiettivo di trasformazione;

e) certificato di iscrizione del'A.P. alla camera di commercio, attestante anche il pieno e libero esercizio dell'attività commerciale, con data di emissione non superiore ai sei mesi;

f) dichiarazione regionale attestante la validità del riconoscimento dell'associazione dei produttori;

g) indicazione dei quantitativi di patate contrattati e consegnati alle varie industrie di trasformazione, suddivisi per fasce;

h) copie delle fatture debitamente quietanzate dall'associazione venditrice, dalle quali risulti che la stessa abbia ottenuto un prezzo pari almeno a quelli indicati, a seconda della scelta contrattuale e della destinazione delle patate, di cui all'art. 3 dell'accordo interprofessionale;

i) dichiarazione con la quale l'associazione attesta che l'industria di trasformazione ha eseguito i pagamenti entro i termini e con le modalità stabilite dal presente disciplinare e che il prezzo pagato è stato pari almeno ai prezzi definiti nell'art. 3 dell'accordo;

j) i documenti di trasporto previsti nel precedente art. 3, debitamente controfirmati e timbrati dall'associazione e dall'industria;

k) certificazione della regione in ordine alle risultanze dei controlli di cui all'art. 4 del presente disciplinare presso i centri di raccolta e l'industria trasformatrice.

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALL'AMMASSO PRIVATO DELLE PATATE DA CONSUMO PRODOTTE IN ITALIA NEL 2002

Art. 1

Al fine di ottimizzare l'immissione delle patate comuni da consumo sul mercato in funzione dell'effettiva domanda e per un opportuno sostegno dei prezzi sono concessi aiuti al magazzinaggio privato delle patate comuni da consumo a favore dei produttori italiani che abbiano sottoscritto gli impegni di ammasso di cui al successivo art. 3.

Le associazioni dei produttori riconosciute, richiedenti tale aiuto debbono sottoscrivere ed inoltrare le istanze al MIPAF tramite le Unioni nazionali di appartenenza, entro il 30 giugno 2003.

Art. 2.

Oggetto dell'aiuto sono esclusivamente le patate comuni da consumo di qualità sana leale e mercantile avente per destinazione l'uso umano diretto con esclusione della destinazione industriale nell'ambito dell'accordo interprofessionale e la vendita come patate da seme, prodotte in Italia nella campagna 2002; conservate in magazzini frigoriferi tecnologicamente attrezzati o comunque dotati di sistemi di circolazione forzata dell'aria, di controllo della temperatura e dell'ambiente onde garantire il mantenimento delle caratteristiche qualitative intrinseche del prodotto; ripartiti per regione o provincia autonoma, secondo i quantitativi che verranno stabiliti in accordo con le Unioni nazionali, tenuto conto della reale possibilità di stoccaggio in magazzini aventi le caratteristiche di cui sopra e delle produzioni regionali.

Il compenso dell'aiuto all'ammasso privato delle patate comuni da consumo è stabilito per un importo massimo di € 7,23 tonnellata/mese e per un periodo massimo di quattro mesi. Tale contributo si intende per prodotto frigoconservato. Nel caso di prodotto conservato con ventilazione forzata o ammassato in zone nelle quali non sia necessaria la frigoconservazione, tale importo è ridotto del 20%.

Il contributo mensile definitivo verrà stabilito dal MIPAF al termine della presentazione delle domande tenuto conto della quantità effettivamente ammassata per cui i beneficiari dell'intervento dovranno presentare tutta la documentazione necessaria per l'erogazione del contributo tramite le Unioni nazionali di appartenenza, perentoriamente entro e non oltre il 30 giugno 2003, pena la decadenza del diritto dell'aiuto previsto.

Qualora i fondi stanziati dal MIPAF non consentono l'erogazione del contributo nella misura massima prevista, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Art. 3.

Beneficiari finali dell'intervento promosso dalle Unioni nazionali sono le associazioni dei produttori di patate riconosciute. I produttori, singoli o riuniti in cooperative, che non aderiscono ad associazioni riconosciute, possono usufruire dell'intervento a condizione che sottoscrivano con una delle associazioni aderenti alle unioni nazionali, un accordo con il quale si rendono disponibili ad assumere i medesimi obblighi ed a sottoporsi ai medesimi controlli dell'associazione di produttori, nonché a pagare alla medesima il prezzo concordato per il servizio.

Le associazioni che intendono beneficiare della misura, devono comunicare alla regione competente, prima dell'inizio delle operazioni, l'impegno di ammasso e le seguenti informazioni:

a) decorrenza del periodo di stoccaggio;

b) ubicazione e capacità dei magazzini di deposito destinati all'ammasso, denominazione dei medesimi impianti, caratteristiche tecniche che li rendono idonei a garantire la buona conservazione del prodotto, modalità seguita nelle operazioni di stoccaggio allo scopo di rendere identificabili i quantitativi immagazzinati ed agevolare il controllo degli stessi per la durata dell'ammasso;

c) precisazione del quantitativo presunto di patate comuni da consumo costituenti oggetto dell'impegno di ammasso;

d) dichiarazione che l'intervento interesserà esclusivamente le patate di produzione nazionale conferite dai soci o di esclusiva proprietà dei produttori «appoggiati».

Vengono rese obbligatorie le seguenti modalità di svincolo:

al termine del secondo mese, la quantità inizialmente stoccata si ridurrà automaticamente del 15%, una ulteriore quota del 20% della quantità inizialmente stoccata verrà svincolata nelle stesse modalità al termine del terzo mese, salvo che tali quote non siano già state svincolate, tramite espressa richiesta e conseguente autorizzazione, come dal seguente art. 5;

per svincoli superiori ai parametri previsti in forma obbligatoria, il beneficiario dell'intervento comunicherà al MIPAF ed alla regione competente, a mezzo telefax, i quantitativi aggiuntivi.

Al termine dell'impegno di ammasso e comunque non oltre il 31 marzo 2003, l'associazione è tenuta pena la decadenza dell'aiuto, a richiedere all'autorità regionale il controllo delle eventuali quantità di patate residue.

Il quantitativo minimo di patate da consumo oggetto dell'impegno di ammasso non può essere inferiore a 1.000 tonnellate.

Le associazioni dei produttori d'intesa con le regioni potranno definire le quantità minime ammassabili per ogni singolo magazzino di stoccaggio.

Art. 4.

L'organismo regionale di controllo che ha ricevuto le comunicazioni e le istanze previste al precedente art. 3 provvede, nei trenta giorni successivi, a verificare, la corrispondenza di tutti i dati dichiarati, tramite le modalità ritenute più adeguate, accertando in particolare, le generalità e la qualità del dichiarante, l'ubicazione, l'idoneità e la capacità del magazzino di deposito, i quantitativi di patate comuni da consumo immagazzinate, la data di completamento delle operazioni di ammasso del prodotto oggetto della richiesta di aiuto e la campagna di produzione.

I risultati degli accertamenti sono trasmessi al MIPAF ed all'associazione richiedente.

Nel caso in cui la regione non dovesse espletare le suddette verifiche, come detto al precedente art. 3, l'associazione potrà far svolgere il controllo da un tecnico iscritto all'albo.

Il rispetto del termine stabilito all'art. 1 è condizione preliminare ed inderogabile per la concessione dell'aiuto.

Art. 5.

L'impegno di ammasso inizia il primo giorno del mese successivo a quello del completamento delle operazioni di magazzinaggio e al più tardi il 30 novembre 2002 e termina allo scadere del quarto mese ferme restando le scadenze previste all'art. 2.

Allo scadere dell'anzidetto quarto mese termina in ogni caso la durata dell'impegno ed il prodotto si considera uscito dall'ammasso in pari data ed è svincolato dopo la constatazione della sua esistenza, verbalizzata dall'organismo regionale di controllo che ha redatto la dichiarazione di cui al precedente art. 4, e l'attestazione che lo stesso prodotto è di qualità sana leale e mercantile predisposta dal soggetto che ha redatto l'attestazione di cui al precedente art. 3.

La regione dovrà accertare, sempre alla fine dei quattro mesi, e per singola istanza, la giacenza di prodotto, il quantitativo di prodotto svincolato e regolarmente fatturato, gli eventuali cali; la somma di questi quantitativi dovrà corrispondere al quantitativo iniziale ammassato.

L'ammassatore riprenderà la piena disponibilità del prodotto stoccato per l'utilizzazione finale, successivamente alla compilazione e sottoscrizione delle attestazioni e dei verbali di cui al secondo comma del presente articolo.

Il quantitativo di prodotto per il quale è appurata la mancanza delle caratteristiche di qualità sopraindicate non beneficerà dell'aiuto.

L'associazione di produttori può chiedere al MIPAF, tramite le Unioni nazionali di appartenenza, inviando copia della richiesta anche all'organismo regionale di controllo, di essere autorizzata a svincolare dall'ammasso l'intera partita sotto contratto, ovvero una frazione di essa in aggiunta agli svincoli obbligatori di cui all'art. 3.

Lo svincolo può riguardare solo prodotto che sia stato in ammasso per un periodo minimo di due mesi, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo.

Anteriormente alla scadenza del periodo minimo di due mesi, previsto nel precedente comma, non può darsi corso allo svincolo o all'uscita dell'intero quantitativo di patate o frazioni di esso in ammasso, tuttavia, su richiesta motivata dell'ammassatore, da presentare tramite le Unioni nazionali di appartenenza, il MIPAF può autorizzare l'uscita del prodotto, in tal caso l'ammassatore perde ogni diritto a percepire l'aiuto di cui all'impegno di magazzinaggio previsto dal primo comma del presente articolo.

Lo svincolo è autorizzato dal MIPAF mediante comunicazione inviata anche al predetto organismo regionale di controllo.

L'autorizzazione si intende comunque concessa qualora il MIPAF, non abbia inviato, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione di richiesta di svincolo, alcuna comunicazione in merito.

Durante il periodo di stoccaggio, l'ammassatore, previa autorizzazione della regione competente, potrà spostare il prodotto in altra unità di conservazione aventi le medesime caratteristiche.

Il periodo massimo di ammasso, stabilito in quattro mesi, è frazionato, al fine della determinazione dell'importo complessivo dell'aiuto da erogare, in tre periodi, il primo di due mesi, gli altri di un mese ciascuno. Per le patate comuni da consumo per le quali la richiesta data di svincolo cade nella seconda metà del mese, compreso il secondo mese del primo periodo d'ammasso, ai fini della concessione dell'aiuto, viene calcolato per intero il mese stesso, per le patate

comuni da consumo per le quali la richiesta data di svincolo cade nella prima metà del mese, tale mese non viene calcolato ai fini della determinazione dell'aiuto da erogare.

Art. 6.

Durante il periodo di ammasso delle patate oggetto dell'impegno l'ammassatore è tenuto a registrare nell'apposito registro vidimato, di cui al terzo trattino del secondo comma del successivo art. 7, da tenersi conservato presso la propria sede amministrativa:

a) nella parte relativa al carico, la data di inizio dell'impegno e le quantità ammassate in magazzino;

b) nella parte relativa allo scarico, la data di ciascuna uscita (svincolo) e le quantità svincolate, nonché gli estremi della corrispondente autorizzazione rilasciata dal MIPAF, ai sensi del precedente art. 5 e, in mancanza di essa, gli estremi della richiesta di svincolo.

Prima dell'uscita del prodotto dall'ammasso, ai sensi del precedente art. 5, l'ammassatore non può mettere in vendita o vendere o altrimenti commercializzare o cedere, la partita, o frazione di essa sotto impegno, né sostituirla.

Durante il periodo di ammasso, l'ammassatore è tenuto a permettere in ogni momento, l'esecuzione dei controlli da parte, dei competenti organismi regionali, dei funzionari del MIPAF o di altri organi incaricati dal MIPAF stesso, dando all'uopo la propria collaborazione.

Art. 7.

Le associazioni che intendono ottenere l'aiuto al magazzinaggio debbono rivolgere al MIPAF tramite le Unioni nazionali di appartenenza, previ gli accertamenti di cui al precedente art. 4, da parte del competente organismo regionale di controllo, apposita istanza entro il termine perentorio previsto nel precedente art. 1. Qualora si riscontrasse una documentata impossibilità ad attuare i controlli di seguito previsti da parte dell'organismo regionale di competenza, trascorsi quindici giorni dalla data della richiesta, l'ammassatore potrà rivolgersi ad un perito iscritto all'albo il quale depositerà una perizia giurata comprovante i controlli effettuati.

L'istanza deve essere corredata da una attestazione delle associazioni dei produttori di patate riconosciute o dalle Unioni nazionali, comprovante che il prodotto oggetto dell'istanza è la patata comune da consumo di qualità sana leale e mercantile, prodotta dal richiedente nella campagna 2002.

L'esatta provenienza delle patate oggetto della domanda sarà accertata mediante idonea fattura diretta di acquisto del seme oppure mediante idonea dichiarazione della cooperativa agricola che ha fornito il seme. Tale documentazione dovrà essere conservata dal soggetto che ha redatto l'attestazione di cui al precedente comma del presente articolo, per essere esibita al MIPAF tramite le Unioni nazionali di appartenenza dietro specifica richiesta.

Copia dell'istanza di richiesta di pagamento tramite le Unioni nazionali di appartenenza inviata al MIPAF deve essere presentata anche al competente organismo regionale di controllo da parte dell'istante.

Art. 8.

L'importo dell'aiuto stabilito nel precedente art. 2, è corrisposto dal MIPAF alle Unioni nazionali di appartenenza, che lo verseranno alle A.P. entro trenta giorni dall'incasso, ed è calcolato in base ai quantitativi effettivamente commercializzati accertati secondo le modalità previste nel precedente art. 5 e nel presente articolo.

All'istanza delle associazioni presentata al MIPAF tramite le Unioni nazionali di appartenenza, dovranno essere allegati:

a) il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di iscrizione non anteriore a sei mesi, attestante anche il pieno e libero esercizio dell'attività commerciale;

b) certificazione antimafia richiesta nei tempi e nei modi previsti per legge a cura degli interessati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998;

c) per tutti i richiedenti, una copia del registro di carico e scarico, conservato presso la propria sede, delle quantità di prodotto indicato in domanda. A tal fine il richiedente deve sottoporre a vidimazione del competente ufficio regionale un apposito registro di carico e scarico, riferito alle quantità di patate oggetto della richiesta di aiuto, nel quale dovranno essere registrati il carico e gli svincoli del prodotto, ai sensi del precedente art. 5;

d) attestazione che il prodotto giacente, alla fine del quarto mese, è di qualità sana leale e mercantile, predisposta dal soggetto che ha redatto l'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3;

e) verbale di constatazione dell'esistenza del prodotto, di accertamento del quantitativo svincolato ed eventuali cali da parte dell'organismo regionale di controllo;

f) elenco delle fatture di vendita, verificato e vidimato dall'organismo regionale di controllo.

Per i controlli di cui alle lettere *e)* ed *f)*, nel caso in cui la regione non dovesse espletare le suddette verifiche, l'associazione potrà far svolgere il controllo da un tecnico iscritto all'albo.

La dimostrazione dei quantitativi usciti dall'ammasso a seguito delle autorizzazioni del MIPAF, sarà fornita dall'ammassatore esclusivamente tramite fatture di vendita, a giustificazione cronologica degli svincoli, per destinazione uso umano diretto.

L'elenco delle fatture anzidette, verificato e vidimato dall'organismo regionale di controllo o da perito iscritto all'albo, secondo quanto riportato al precedente art. 3 secondo comma, viene trasmesso al MIPAF tramite le Unioni nazionali di appartenenza, mentre le copie delle fatture devono essere conservate presso l'ammassatore per essere esibite su richiesta del MIPAF stesso.

Art. 9.

Se l'associazione di produttori non adempie le obbligazioni che gli incombono in virtù dell'impegno di ammasso e del presente atto, l'aiuto non è corrisposto.

In caso di inadempimento per causa di forza maggiore, l'associazione di produttori, tramite le Unioni nazionali di appartenenza è obbligato a dame immediata comunicazione al MIPAF, che determina le misure necessarie in relazione alle circostanze giustificative addotte dall'ammassatore.

Art. 10.

Alle Unioni nazionali delle associazioni dei produttori di patate, nel quadro delle competenze loro attribuite e in riferimento a questo provvedimento vengono demandati i seguenti compiti:

promozione e diffusione presso le associate e le regioni interessate del provvedimento;

applicazione delle norme contenute nel provvedimento stesso;

verifica in accordo con il MIPAF, e al termine della presentazione delle istanze, delle quantità complessive effettivamente ammassate ed eventuali revisioni degli obiettivi nazionali e di ripartizione regionale;

controllo preventivo sulla documentazione da presentare al MIPAF.

Per tali compiti il MIPAF riconoscerà alle Unioni nazionali un contributo di lire 6.000/tonn € 3,10.

Appunto al signor Direttore generale

Oggetto: Campagna pataticola 2002 - Accordo interprofessionale e misure di sostegno.

L'accordo interprofessionale 2002 relativo alle patate oggetto di traformazione industriale è stato siglato tra le parti interessate in data 17 gennaio 2002 e nella sostanza ricalca il precedente accordo relativo all'anno 2001.

Il relativo protocollo aggiuntivo, che individua la natura e l'importo degli aiuti a favore della parte agricola, si differenzia da quello dell'anno precedente per non prevedere il sostegno all'attività di sperimentazione e moltiplicazione di varietà specifiche, in quanto tale attività è finanziata con altri progetti.

Il disciplinare relativo ai predetti aiuti, nonché quello concernente il sostegno all'attività di ammasso delle patate da consumo fresco, sono stati modificati rispetto ai testi precedentemente utilizzati dall'AGEA, al fine di renderli più funzionali al ruolo ed alle procedure adottate da questo Ministero.

Le modifiche apportate sono state concordate con le Regioni e con le Unioni nazionali delle associazioni dei produttori di patate.

02A12679

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Nomina del presidente dell'Ente nazionale assistenza magistrale

Con decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2002, il prof. Renato D'Angiò è stato confermato, per un quadriennio, nella carica di presidente dell'Ente nazionale assistenza magistrale.

02A12652

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamentazione per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che, nella riunione del consiglio di amministrazione del 30 settembre 2002, è stata adottata la prima edizione del «Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti».

Il regolamento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffuso dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del regolamento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, servizio normativa tecnica, sita in viale Castro Pretorio, 118 - 00185 Roma, tel. 06/445961.

02A12701

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651257/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035